SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 292-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CAROLLO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1979

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Quando il Governo presentò al Parlamento il testo integrale di questo disegno di legge si intrecciarono immediatamente i fili della critica e del consenso in un tessuto di giudizi contradittori entro i quali si animarono interessi politici, valutazioni giuridiche, analisi economiche, pretendendo gli uni di cogliere il vero là dove gli altri ne intravvedevano il falso. Non c'è tuttavia da meravigliarsi se questo sia accaduto dato che con il bilancio 1980 dovrebbe avere termine la fase transitoria nella legge di riforma sulla contabilità dello Stato e, conseguentemente, la legge finanziaria dovrebbe assumere per la prima volta il ruolo completo che le è proprio in materia di finanza pubblica. E come è prevedibile in casi del genere, così è avvenuto che la legge finanziaria ha coinvolto delicati problemi giuridici di limiti, di mezzi e di obiettivi, sollevando non pochi dubbi interpretativi, riserve sull'ammissibilità di tutti i suoi contenuti normativi, incertezze sull'efficacia dei mezzi proposti per il raggiungimento degli obiettivi designati o auspicati.

Gli aspetti giuridici.

2. — Il primo, e non certo secondario quesito, se di esso si è fatto interprete e portavoce perfino il Presidente della Repubblica, concerne l'individuazione della stessa natura della legge finanziaria.

« In base all'articolo 11 della riforma approvata con legge 5 agosto 1978, n. 468 », scrive il Presidente della Repubblica, « la legge finanziaria è finalizzata a perseguire una manovra di bilancio in funzione degli obiettivi di politica economica di breve e di lungo periodo perseguiti nell'anno di previsione con la leva della finanza pubblica:

perciò le modifiche alla vigente legislazione sostanziale che la legge finanziaria è chiamata ad introdurre debbono essere tutte e sole quelle finalizzate a tale specifico obiettivo di politica economica ».

E poichè questa affermazione potrebbe sembrare una superflua parafrasi dell'articolo 11 istitutivo della legge finanziaria, il Presidente della Repubblica entra nel merito della controversa interpretazione del testo legislativo e precisa: « La varietà dei contenuti degli interventi legislativi e quindi dei contenuti normativi da introdurre nella legge finanziaria debbono perciò essere tutti riconducibili a tale finalizzazione; non si tratta di una legge *omnibus* da disperdere in qualsivoglia obiettivo, ma di una legge — per quanto articolata e variegiata — da tenere su una unica finalizzazione ».

Il Presidente della Repubblica sembra quindi escludere, perchè estranea alla natura della legge finanziaria, ogni norma di carattere organizzativo e funzionale i cui riflessi diretti sul bilancio dello Stato non sussistano e quelli eventualmente indiretti risultino vaghi e non quantificabili.

A sua volta la Corte dei conti, convergendo sul giudizio espresso dal Presidente della Repubblica, ha affermato: « ... Il margine di manovra consentito alla legge finanziaria dovrebbe essere esercitato sui flussi di spesa e di entrata che scaturiscono per il bilancio dall'assetto istituzionale esistente, modificando soprattutto l'aspetto *quantitativo* dell'intervento statale o degli altri enti nel settore pubblico e giungendo ad incidere sull'aspetto *qualitativo soltanto come mezzo indiretto per ottenere le modificazioni del quantum* coerenti con il complessivo disegno di politica economica che si vuole attuare ».

E sempre la Corte dei conti conclusivamente aggiunge e precisa: « Va pertanto evitato l'inserimento nella legge finanziaria di norme che delineino interventi organici o che innovino su assetti istituzionali consolidati, per i quali sembra indispensabile un approfondito esame nelle opportune sedi legislative attraverso leggi di contenuto particolare ».

3. — Di fronte a queste autorevoli prese di posizione e a tante altre simili di varia provenienza e di varia cultura nasce una legittima domanda: « Di quale natura erano ed a quali obiettivi di politica finanziaria miravano le norme dell'originario disegno di legge se determinarono tante polemiche o, quanto meno, tanti dubbi sulla loro legittimità? ». Al riguardo è noto che i primi 14 articoli comprendevano disposizioni in materia fiscale i cui riflessi diretti sul bilancio dello Stato apparivano vaghi o inesistenti; dal quindicesimo al trentunesimo articolo era regolata la finanza locale che pure è tanta parte della finanza pubblica; gli articoli dal 32 al 58 concernevano la materia della previdenza, occupazione e sanità il cui rilievo nel quadro della spesa pubblica corrente è notoriamente consistente. Seguivano delle norme riconducibili più che altro a spese in conto capitale come quelle relative alle opere pubbliche, alla Cassa per il Mezzogiorno, al credito artigiano e, in una certa misura, alle autostrade.

Ora è noto che la finanza locale e quella connessa alla sanità e all'assistenza previdenziale non solo incidono per almeno 30-35 mila miliardi sulla massa delle spese correnti del settore pubblico allargato, ma anche conservano una tendenza di crescita sostanzialmente indicizzata, che sarebbe stato bene correggere ed armonizzare con le effettive risorse del paese.

Non avrebbe dovuto quindi apparire come estranea alla legge finanziaria tutta quella somma di norme che, innovando istituti, modificando condizioni di crescita tendenziale della spesa pubblica, correggendo strutture e fini di determinati interventi pubblici nella vita sociale ed economica del paese, determinano fatalmente il carattere ed il ruolo del bilancio dello Stato nella realtà della nostra economia. Basti al riguardo ricordare, quanto meno a titolo esemplificativo, che se non fosse intervenuta la legge finanziaria nel dicembre 1978 a modificare, sia pure in modesta misura, il sistema pensionistico basato fino allora sulla « capitalizzazione » e non sulla « ripartizione » sociale degli oneri, rettificando l'andamento tendeziale di alcune pensioni minime e di quelle superiori ai trattamenti minimi, l'INPS e conseguentemente il bilancio dello Stato non avrebbero potuto registrare nel 1979 per maggiori entrate e minori erogazioni un beneficio finanziario di circa 985 miliardi.

È accaduto però che il Parlamento ha deciso di stralciare dalla legge finanziaria proprio le norme relative alla finanza locale, alla previdenza, occupazione e sanità nonchè quelle relative alla gestione passiva e ai relativi saldi delle società autostradali. Il Parlamento cioè, così facendo, ha inteso concepire la pur ingente spesa degli enti locali, della previdenza e della sanità come una variabile indipendente o come una realtà autonoma rispetto al quadro generale della finanza pubblica.

Vero è che l'articolo 11 della nuova legge di contabilità dello Stato conferisce alla legge finanziaria il compito di « adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici... agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale ». Ma è anche vero che il significato politico ed emblematico della decisione adottata dal Parlamento, quali che siano gli effetti concreti delle norme modificate ed approvate, è ormai quello di estraniare l'ingente massa di spesa corrente degli enti locali, previdenza e sanità dagli « obiettivi di politica economica », affidata alla spesa pubblica. In sostanza viene così acquisito il principio politico che per gli enti locali, la previdenza e la sanità il limite, il carattere e l'obiettivo dell'intervento finanziario dello Stato debbano essere condizionati più che altro alle autonome e riconosciute esigenze di questi grandi comparti della spesa pubblica che non alle generali e condizionanti ragioni dettate dalle reali risorse del paese e dai connessi « obiettivi di politica economica ».

4. — Altro problema, pur esso di principio, e sul quale non è ancora dato di riscontare uniformità di giudizio, è quello relativo all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 468. Esso testualmente stabilisce che « il saldo netto da fi-

nanziare costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove e maggiori spese del conto capitale previste dalla legislazione di spesa a carico degli esercizi finanziari considerati dal bilancio pluriennale ».

Questo dovrebbe quindi significare che le spese in conto capitale possono concorrere alla formazione del saldo netto da finanziare senza alcun altro limite tranne quello valutato dal tipo di politica economica e di manovra finanziaria che sia stato scelto.

Non dovrebbe essere così per le spese correnti. Esse hanno un limite formale ed obiettivo. « Per le nuove o maggiori spese di parte corrente o per rimborsi di prestiti la relativa copertura finanziaria deve rinvenirsi, sulla base della legislazione vigente, *esclusivamente* nel miglioramento della previsione per i primi due titoli delle entrate rispetto a quella relativa alle spese di parte corrente ». Tale il testo della legge.

Questo significa che l'aumento delle spese correnti non può contribuire all'aumento del saldo netto da finanziare, dovendo piuttosto essere assorbito e saldato dall'aumento delle entrate.

Questo principio però non sembra che sia stato recepito nell'impostazione, a settembre '79, del progetto di bilancio per l' '80, tant'è che l'aumento delle spese correnti, a carattere preminentemente continuativo o poliennale, veniva fissato per il 1980 in 15.740 miliardi, mentre l'aumento delle entrate tributarie ed extra tributarie era previsto in 12.250 miliardi.

Con una differenza quindi di 3.490 miliardi che naturalmene dovrebbe essere coperta col ricorso al mercato finanziario.

Ma il compito di fissare il limite massimo del ricorso al mercato finanziario è proprio della legge finanziaria, a norma del secondo comma dell'articolo 11.

Io mi chiedo: « Può la legge finanziaria fissare tale limite massimo in 71.770 miliardi, se in tale somma è calcolato il saldo negativo delle maggiori spese correnti rispetto alle maggiori entrate e se tale contabilizzazione è considerata illecita dall'articolo 4 della legge n. 468? ».

Nè al riguardo ha rilevanza il fatto che il livello massimo di ricorso al mercato finanziario calcolato in 71.770 miliardi è relativo alla competenza e non al fabbisogno effettivo di cassa, la cui consistenza è calcolata invece in 42.300 miliardi di lire, cioè per un ammontare di 6.300 miliardi superiore all'indebitamento operato sul mercato nel 1979.

Non è che il ridimensionamento del livello di indebitamento nei termini del fabbisogno di cassa comporti automaticamente il ridimensionamento della spesa corrente, la cui rigidità ed il cui automatismo non frenabile e non frenato sono noti a tutti. Anzi è da presumere che l'eventuale riduzione del livello di ricorso al mercato sia piuttosto da attribuirsi realisticamente alla intera massa spendibile dei fondi in conto capitale, il cui impegno e, in particolare, l'erogazione comportano tempi assai lunghi.

So bene che queste mie considerazioni e, ancor più, i dubbi sulla liceità della copertura delle maggiori spese correnti a mezzo del semplice ed automatico indebitamento non trovano un preciso riscontro chiarificatore d'ordine giuridico nè in sede parlamentare nè in sede giurisprudenziale. La verità è che la formulazione letterale dell'articolo 4 della legge n. 468 non sarebbe, a giudizio di alcuni, molto chiara e si presterebbe quindi ad interpretazioni diverse. Una di queste interpretazioni giustificherebbe il maggiore ricorso all'indebitamento per la copertura delle maggiori spese correnti perchè il suddetto articolo 4 regolerebbe il bilancio pluriennale e pertanto l'obbligo di rinvenire la copertura finanziaria non riguarderebbe l'esercizio in corso ma la proiezione triennale delle maggiori spese.

In sostanza sarebbe legittimo coprire il vuoto dell'esercizio in corso con il ricorso all'espansione dell'indebitamento, riservando agli anni successivi la manovra risanatrice a mezzo delle prospettive delle maggiori entrate tributarie. Non è chi non comprenda quanto forzata sia una siffatta interpretazione se non altro per il fatto che nel bilancio triennale ,appunto perchè triennale, debba esere compreso anche il bilancio in

corso. A meno che il bilancio *triennale* debba essere di... *due* anni!

Quale che sia comunque la fondatezza dello spunto interpretativo fornito dalla presunta scarsa chiarezza letterale dell'articolo 4 della legge n. 468, rimane il fatto che la *ratio* di tale norma nacque con estrema chiarezza dalla necessità di conciliare finalmente l'articolo 81 della Costituzione con le effettive, dirette disponibilità finanziarie del bilancio statale.

L'uso frequente di proiettare le scadenze poliennali di spesa corrente al di là dell'esercizio in corso, a mezzo del semplice richiamo alla legge nei successivi bilanci statali, aveva dato luogo ai noti rilievi della Corte dei conti e alla ancor più nota sentenza della Corte costituzionale. Con l'articolo 4 della legge n. 468 s'intese appunto correggere una prassi perversa, instaurando un vincolo di copertura finanziaria più rispettoso della norma costituzionale. Qualora adesso si volesse interpretare il suddetto articolo 4 nel senso che le maggiori entrate tributarie non siano condizionanti per legittimare le maggiori spese correnti dell'esercizio in corso, ne deriverebbe l'inutilità dell'articolo 4 della legge n. 468 e la conferma di quella prassi che si era ritenuto necessario

Piuttosto sarebbe doveroso in materia un chiarimento, pur amaro, e un comune richiamo alle responsabilità di tutti.

5. — Queste mie considerazioni non hanno certo un indirizzo unilaterale e cioè non hanno come unico destinatario il Governo sol perchè è il Governo che firma i disegni di legge e che quindi mostra di evadere dall'obbligo di rispettare limiti e vincoli derivanti dalla più logica applicazione della norma sulle coperture finanziarie.

Tutto nasce dalla difficoltà sociale e perciò politica di contenere le spese pubbliche direttamente improduttive entro i limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Paese sulle quali fanno carico le esigenze di sviluppo reale. Ma chi spezza il pur necessario equilibrio fra spese correnti e spese d'investimento? Solo il Governo?

È noto invece che le più pressanti istanze d'espansione della spesa corrente provengono dagli schieramenti parlamentari oltre che dalle regioni, dagli enti locali e da numerose categorie sociali. Notevoli e costanti pressioni sono venute in materia di finanza locale, previdenza e sanità con il risultato che le originarie previsioni di spesa sono state successivamente allargate nonostante non pochi avvertimenti del Governo.

Sarebbe pertanto assurdo che quanti hanno chiesto ed imposto l'espansione della spesa corrente al di là degli stessi limiti proposti originariamente dal Governo, si sentano poi autorizzati a condannare il Governo come unico responsabile dell'incontenibile ampiezza della spesa pubblica improduttiva.

E mi sembra altresì inutilmente predicatoria la facile indicazione dell'obiettivo, pur tanto condiviso, del contenimento della spesa corrente quando però non se ne proponga il mezzo e non se ne eliminino le cause perverse. Anzi è spesso accaduto che, respinto in concreto il modo di ridurre la spesa corrente, ci si sia lamentato poi dei conseguenti effetti negativi!

La verità è che, al di là di ogni pur lodevole volontà degli uomini, è storicamente provato quanto sia difficile realizzare nello stesso tempo una politica di riequilibrio sociale nella redistribuzione del reddito e di crescita proporzionata di questo.

Quando poi alla politica di trasferimento di reddito da una categoria sociale all'altra, secondo princìpi e indirizzi magari giusti, si aggiunge il trasferimento, anche di fatto, di poteri decisionali da taluni enti istituzionali ad altri e da questi ad organismi categoriali, creando così, almeno per il momento, una situazione di transizione e naturalmente di scarsa armonizzazione di poteri, di mezzi e di obiettivi, diventa difficile per chiunque governare in maniera positiva ed efficacemente coordinata risorse reali ed istanze sacrali.

In questo quadro e in queste condizioni la finanza pubblica è chiamata però a svolgere un ruolo sempre più crescente ed anche sostitutivo, pur non disponendo di tutti i mezzi necessari per soddisfare le esigenze ad essa rappresentate e trasferite.

Accade allora che di fronte agli effetti negativi dovuti all'impotenza operativa di una finanza pubblica costretta a recepire

e non a promuovere, taluni sono indotti a fare di essa un alibi per nascondere responsabilità di altra origine, di altra natura.

La verità è che in economia non esistono variabili indipendenti fra i fattori che ne determinano la natura, i contenuti e lo sviluppo.

Riconoscendo pertanto alla finanza pubblica il ruolo che realisticamente le compete in armonia con le responsabilità operative che sono proprie di altri fattori e di altri organi dell'economia nazionale, diventa doverosa la domanda: « Entro i limiti consentiti dalla situazione presente, la finanza pubblica italiana mostra di svolgere il compito cui è chiamata e che le circostanze obiettivamente le permettono? ».

Se compito della legge finanziaria è quello di adeguare i mezzi di cui dispone lo Stato agli obiettivi di politica economica, mi sembra legittimo e doveroso insieme porsi la suddetta domanda. E non importa al riguardo che l'originario testo della legge finanziaria sia stato spogliato delle materie più incidenti nel contesto della spesa pubblica; rimane pur sempre il fatto che gli effetti finanziari scaturiti dal nuovo assetto legislativo sono automaticamente ed egualmente trasferiti e scontati nella legge finanziaria ai fini della quantificazione delle risorse, perchè queste siano messe a disposizione degli organismi di spesa.

Gli obiettivi di politica economica.

6. — Per quanto sia dato di rilevare dalle esposizioni non sempre univoche, per la verità, che al riguardo il Governo è andato svolgendo nella Relazione previsionale e nella nota di presentazione della legge finanziaria sembrano due i principali obiettivi che il Governo dichiara di volere perseguire:

1) « impedire che stimoli inflazionistici provengano anche dal settore pubblico »;

2) « attuare una riallocazione selettiva di risorse in direzione dei comparti produttivi » (Relazione previsionale, pagina 35).

In concreto il Governo ritiene che nelle attuali circostanze caratterizzate da impulsi inflazionistici sempre più violenti e persistenti non sia auspicabile che l'inflazione venga combattuta con una riduzione drastica della spesa pubblica, determinando un aggravamento dei livelli produttivi e della disoccupazione.

Il nostro paese, scrive il Governo nella Relazione previsionale e programmatica, « non può permettersi politiche di stabilizzazione troppo violente rivolte verso l'unico obiettivo di contenere le spinte inflazionistiche... ».

« La politica antinflazionistica, precisa ancora il Governo, deve mirare ad essere selettiva... ».

In sostanza il Governo respinge la tesi ricorrente e spesso polemica secondo la quale la lotta all'inflazione sia inconciliabile con una politica di sostegno della domanda nella misura in cui questa possa essere utilmente influenzata dalla spesa pubblica.

Poichè non è infatti pensabile di produrre se qualcuno non consumi, essendo obiettivamente interagenti i due momenti, il Governo dichiara di non volere comprimere drasticamente la domanda interna alimentabile dalla finanza pubblica, presumendo evidentemente che, se essa mancasse o diminuisse, nessun'altra fonte saprebbe o potrebbe sostituirla convenientemente.

Questa impostazione della politica della spesa potrebbe sembrare maliziosamente destinata a nascondere con iniquità una situazione politica d'impotenza, di fronte alle pressioni sociali o di ordinamenti istituzionali autonomi la cui istanza in consumi sarebbe in ogni caso prevalsa. Ma in verità, se pur l'uomo è indotto in determinate circostanze a fare di necessità legge, nessuno può negare che la politica della spesa pubblica indicata o recepita dal Governo sia obbligata e utile. Infatti è da tener conto che negli ultimi due anni la domanda di beni prodotti nel nostro Paese è stata in larga misura tirata dall'estero, e per quantità notevoli. È presumibile però che per il 1980 la domanda estera risulterà ridotta, come è ormai noto. Ne consegue che, se non si vuole inflazione e recessione insieme, occorre provvedere ad eliminare o contenere almeno uno dei due aspetti perversi della realtà economica del nostro Paese: la recessione.

Se così non si facesse, saremmo costretti a scontare violentemente nel 1981 o forse ancora prima, l'accumulazione nel 1980 degli effetti negativi dell'inflazione e della recessione, la cui persistenza nell'economia di un paese non può, come è storicamente provato, trascinarsi a lungo senza covare prima e fare esplodere poi una più grave crisi.

Alla luce di queste considerazioni non dovrebbe scandalizzare e neppure impensierire al di là di una serena critica della situazione generale della nostra economia il fatto che l'orientamento del Governo oggi e la teorizzazione che ne discende sembrano divergere dall'impostazione che caratterizzò, appena nel gennaio di quest'anno, il piano triennale.

« La finanza pubblica », fu allora affermato, « esercita oggi nel nostro sistema economico, e ancora più eserciterà nel futuro *ove non si intervenga tempestivamente*, un'azione strutturalmente destabilizzante, molto contribuendo, direttamente o indirettamente, all'inflazione, meno alla creazione di domande e pochissimo alla formazione di nuove capacità produttive ».

E aggiungeva per sottolineare il ruolo perverso esercitato dalla tendenza espansiva della spesa pubblica corrente « presidiata da indicizzazioni e automatismi disseminati un po' ovunque nella nostra legislazione »: « L'elevatezza del fabbisogno complessivo del settore pubblico allargato incide negativamente sulla composizione degli impieghi del credito totale interno, riducendo la quota destinata all'economia ».

Per scongiurare queste amare prospettive il piano triennale raccomandava di spezzare la lievitazione tendenziale del fabbisogno complessivo pubblico perchè non raggiungesse il 17 per cento nel 1980 e il 18,5 per cento nel 1981 rispetto al prodotto interno lordo.

È accaduto però che, considerando le previsioni più realistiche che sono quelle del bilancio di cassa e non di quello di competenza, l'aumento percentuale del fabbisogno complessivo per il 1980 rispetto al 1979 è di circa il 24 per cento. E poichè il prodotto interno lordo in valore corrente non è presumibile che aumenti del 24 per cento, la conseguenza è che la riduzione del fabbisogno pubblico auspicata nel bilancio triennale non risulta garantita, ma all'opposto se ne dovrà registrare un incremento.

E tale incremento sarebbe in gran parte dovuto all'espansione della spesa per consumi e cioè della spesa corrente.

Infatti l'incremento della previsione iniziale, per il 1980, delle spese in conto capitale rispetto alla legge di approvazione del bilancio 1979 (si passa dai 19.415 miliardi del 1979 ai 21.147 miliardi della previsione iniziale 1980) appare estremamente ridotto, in valore assoluto e in percentuale sull'incremento totale della spesa finale. Ma se teniamo presente che la manovra della presente legge finanziaria sulle scadenze di spesa poliennale fissata per investimenti dalla precedente legge finanziaria comporta una riduzione di più di 4.000 miliardi, il quadro nella spesa pubblica finirebbe con l'apparire ancor più allarmante.

E se si riflette sul fatto che talune voci di spesa in conto capitale, come costituzione di capitali fissi o trasferimenti alle imprese, nascondono in effetti erogazioni più propriamente rientranti nella natura delle spese correnti; e se, in particolare, si tien conto che siffatti impieghi raggiungono i 3.900 miliardi, le considerazioni che al riguardo ne conseguono dovrebbero essere ancor più amare.

Potrà sembrare paradossale, ma, pur auspicando che l'equilibrio fra risorse destinate ai consumi e risorse destinate agli investimenti sia meglio ricomposto in favore di questi ultimi, io credo tuttavia che non vada sottovalutata una peculiare circostanza: il percettore italiano di reddito monetario è portato a farne un uso molto meno perverso di quanto possa essere temuto. A fronte infatti del reddito disponibile delle famiglie italiane si ha un risparmio finanziario significativamente consistente, arrivando ad una media del 20 per cento negli ultimi 3 anni, ivi compresi il 1979 in cui l'inflazione ha raggiunto livelli assai elevati.

Dai seguenti prospetti è dato rilevare la situazione, tenendo peraltro conto che trattasi di risparmi finanziari al netto di eventuali e, nel passato, frequenti impieghi nel settore immobiliare.

ANALISI DEL RISPARMIO FINANZIARIO DELLE FAMIGLIE

	Consistenze 1978	Flussi		
		1977	1978	1979
Contante	15.405	1.506	2.395	2.100
Depositi bancari	118.000	19.820	19.015	22.800
Depositi postali	20.207	2.439	3.685	4.300
BOT	7.711	2.882	2.718	5.600
Titoli a reddito fisso	24.000	544	5.636	5.200
Azioni e altre attività finanziarie	30.902	2.325	4.026	5.000
TOTALE	216.225	29.516	37.475	45.000

	Composizioni %			Tassi annui di increm.		
	1977	1978	1979	1977	1978	1979
Contante	5,0	6,4	4,7	13,1	18,4	13,6
Depositi bancari	67,2	50,7	50,7	25,0	19,2	19,3
Depositi postali	8,3	9,8	9,6	17,3	22,3	21,3
BOT	9,8	7,3	12,4	136,5	54,4	72,6
Titoli a reddito fisso	1,8	15,0	11,5	3,1	30,9	21,7
Azioni e altre attività finanziarie	7,9	10,8	11,1	8,9	15,0	16,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0	19,6	21,0	20,8

	Rapporti con il Reddito disponibile			Rapporti con il PIL		
	1977	1978	1979	1977	1978	1979
Contante	1,0	1,3	1,0	0,8	1,1	0,8
Depositi bancari	12,7	10,3	10,2	10,4	8,6	8,5
Depositi postali	1,6	2,0	1,9	1,3	1,7	1,6
BOT	1,8	1,5	2,5	1,5	1,2	2,1
Titoli a reddito fisso	0,3	3,1	2,3	0,3	2,6	1,9
Azioni e altre attività finanziarie	1,5	2,2	2,3	1,2	1,8	1,8
TOTALE	18,9	20,4	20,2	15,5	17,0	16,7

In sostanza una notevole quota delle risorse monetarie nelle mani dei percettori di reddito di lavoro o di pensioni o di assistenza variamente erogata non va ai consumi ma spontaneamente viene in pratica dirottata verso il finanziamento, sia pure indiretto, della stessa spesa pubblica generatrice delle stesse disponibilità finanziarie.

Certo, siamo in presenza di una spontanea, aggiuntiva autotassazione generata dall'inflazione; ma se essa non ci fosse e se invece alle risorse finanziarie fosse impressa la tendenza a trasformarsi per intero in beni di consumo, individuale e familiare, le conseuenze sarebbero gravi e certe prospettive giustificative del tipo di politica della spesa pubblica corrente finirebbero col risultare velleitarie e fortemente destabilizzanti.

Ma proprio questa situazione offre uno spunto critico che andrebbe per la verità sviluppato più ampiamente di quanto non consentono la natura ed i limiti della presente relazione.

Quando si parla di spesa corrente più o meno finalizzata alla difesa della domanda, si è portati a considerare solo quella pubblica. Ma in rapporto alla effettiva consistenza delle risorse reali dell'intera struttura produttiva del Paese chi è costretto a distribuire mezzi monetari in misura maggiore e patologica rispetto al valore rappresentativo che essi dovrebbero avere dei beni reali di cui dispone il sistema?

Fra scala mobile, contratti nazionali ed integrativi aziendali, scarsa produttività per unità di prodotto, indicizzazioni previdenziali, eccetera, quanti titoli rappresentativi di una ricchezza che non esiste o che, almeno, non esiste nella misura in cui viene rappresentata dalla moneta, sono distribuiti ai lavoratori italiani? Certamente molti e in misura squilibrata: la spesa corrente è così prodotta, e per volumi notevoli, non solo dalla finanza pubblica. Rimane il conforto che essa si ricompone, come già detto, in impieghi finanziari ritornando in larga misura nell'alveo che l'aveva partorita.

Piano triennale.

7. — È stato lamentato che, nonostante, sia obbligato per legge, il Governo non ha presentato il piano triennale. Come è possibile perciò, si è chiesto qualcuno, valutare ruolo, fini ed efficacia della legge finanziaria se manca l'indicazione degli obiettivi di politica economica cui dovrebbe ispirarsi un piano triennale, entro il quale dovrebbe operare la manovra della finanza pubblica?

Ma dal punto di vista sostanziale nessuno può negare che la manovra proposta dal Governo con la legge finanziaria e con il bilancio non è altro che una modifica motivata del piano triennale presentato nel gennaio dell'anno scorso e pur sempre valido, come quadro di riferimento, dato che un piano triennale non ha durata... annuale.

Un piano triennale, comunque, va presentato in sede di formazione e di definizione del bilancio dello Stato. Ma il bilancio annuale dello Stato ha quanto meno due momenti formativi: quelo che coincide con la sua presentazione e quello che coincide con il suo assestamento. E poichè il secondo momento dell'assestamento scade entro il mese di giugno, quando effettivamente il bilancio avrà acquisito un carattere definitivo, non dovrebbe oggi sembrare gravemente lesivo dei diritti del Parlamento il fatto che manchi il piano triennale.

Nei prossimi mesi forse appariranno meno confuse ed incerte le tante variabili dell'economia interna ed internazionale che in questo momento rendono convulso ed incerto il quadro. Un piano non si costruisce con elementi vaghi e sulla base di fattori incerti.

Comprendo che possa essere costruito un piano per regolare esattamente ciò che è instabile ed insicuro: ma il problema non sta nel fatto che non si voglia tentare di mettere ordine nel disordine dell'economia, ma nel fatto che ciò si voglia fare tra pochi mesi, quando gli elementi di valuta-

zione potranno essere concretamente orientativi ed operativamente più efficaci.

Chi può oggi, per esempio, programmare la politica economica in rapporto alla situazione incerta dei comuni, sapendo, tra l'altro, che intervenendo al riguardo in tempi scompensati si potrebbero provocare danni maggiori di quelli che si vorrebbero guarire? Chi può in queste settimane predisporre un piano di utilizzazione delle risorse finanziarie quando non si è certi della movinanziarie quando non si è certi della movimentazione internazionale dei flussi finanziari e monetari, del differenziale d'interessi e di cambio, delle attese più o meno speculative sui prezzi delle materie prime?

E allora è saggiamente preferibile, nell'interesse stesso del Paese, tentare di regolare tutto ciò che incide nel breve periodo congiunturale: cosa che è stata fatta, e direi con accortezza di diagnosi e di terapia, con il bilancio, la legge finanziaria e gli altri provvedimenti che sono stati e in parte sono all'esame del Parlamento.

A meno che non si voglia una programmazione triennale più accademistica che realistica e più disponibile per le polemiche di principio che per l'analisi concreta e documentaristica!

I contenuti della legge finanziaria.

8. — Un breve esame delle norme relative alle materie che costituiscono i contenuti residui del presente disegno di legge va fatto, quanto meno per doverosità di esposizione.

Il disegno originario risulta sostanzialmente rispettato, pur con modifiche ed integrazioni di rilievo non secondario, per quanto concerne gli articoli dall'1 al 14, recanti disposizioni in materia fiscale (articoli 1-4) e provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni per l'anno 1980 (articoli 5-14).

In ordine alle disposizioni in materia fiscale vanno, tra le altre, ricordate le seguenti modifiche accolte dalla Commissione:

all'articolo 1 si propone una completa e più organica riformulazione della lettera *c*) dell'articolo 10 (oneri deducibili) del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), quale già sostituita con l'articolo 5 della legge n. 114 del 1976; la norma riguarda il problema della deducibilità degli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè gli interessi passivi in dipendenza di mutui ipotecari su immobili per i quali la deduzione viene ammessa per un importo complessivamente non superiore a 4 milioni, fatta salva comunque la disciplina generale stabilita per interessi passivi dall'articolo 58 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 597;

l'articolo 2, in materia di detrazioni soggettive dall'imposta, rivede il regime delle detrazioni per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o al tirocinio gratuito; sempre con l'articolo 2 si provvede ad elevare, da lire 84.000 a lire 120.000, e da lire 102.000 ed 84.000, a lire 138.000 e 120.000, gli importi indicati al primo e al secondo comma della lettera *a*) dell'articolo 16, in materia di altre detrazioni, ove alla formazione della base imponibile concorrano redditi di lavoro dipendente; tutte queste disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1980;

si è poi inserito un nuovo articolo 2-*bis* (articolo 3 del testo della Commissione) che (sempre con effetto dal 1° gennaio 1980) concede ai possessori di redditi da lavoro dipendente ed assimilati, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare annuo lordo di 2.500.000, un'ulteriore detrazione annua di lire 52.000, rapportata al periodo di lavoro;

modifiche di carattere non sostanziale sono state accolte per l'articolo 3, che concerne come è noto la revisione, ai fini fiscali, del reddito delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione possedute dal contribuente in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale; all'articolo 4 si è inserito il principio dell'esenzione della Cassa depositi e prestiti da ogni forma di imposizione diretta.

Più significative le modifiche che vengono proposte relativamente al gruppo di norme relative ai provvedimenti per la riduzione dell'area dell'evasione. Il dibattito in Commisisone si è in particolare concentrato sul problema dell'assetto da dare all'istituendo Servizio centrale degli ispettori di finanza, ora denominato Servizio centrale degli ispettori tributari. Oltre ad una più puntuale definizione dei suoi compiti e delle sue strutture organizzative, si è completamente rivista la composizione dell'organo, aderendo alle giuste aspettative dei funzionari dirigenti dell'Amministrazione finanziaria. Particolare attenzione si è altresì posta ai problemi dell'articolazione interna del nuovo Servizio e del trattamento economico del personale ad esso assegnato. Si tratta di questioni che dovevano, anche sotto un profilo costituzionale, formare oggetto di specifica statuizione legislativa, soprattutto per quanto attiene ai profili organizzativi.

La Commissione propone poi la soppressione degli articoli dal 15 al 31, come diretta conseguenza del fatto che queste norme sono rifluite nella decretazione d'urgenza adottata dal Governo per dare immediata soluzione ai problemi della finanza locale 1980: si tratta come è noto del decreto-legge n. 662 del 1979. La soluzione della decretazione d'urgenza si è resa in tale materia indispensabile in ragione del carattere annuale che ha fin qui avuto, in questa fase di transizione, il regime della finanza locale che, come è noto, ancora attende una sistemazione definitiva dopo il processo di consolidamento dei debiti pregressi del sistema delle autonomie, processo tuttora in corso.

Analoghe considerazioni valgono per la soppressione che viene proposta per gli articoli dal 32 al 49, in materia di previdenza e di occupazione, norme rifluite nel decreto-legge n. 663 del 1979, già convertito, con modificazioni, dal Parlamento; si fa eccezione a tal riguardo per gli articoli 45, 46 e 47 che rimangono invece nel testo del disegno di legge finanziaria.

La Commissione ha proposto poi la soppressione dell'articolo 50 sulla base della considerazione che nell'ambito della manovra finanziaria annuale la quantificazione del Fondo sanitario nazionale debba restare demandata, in ragione del carattere di onere inderogabile di questa spesa, alla legge di approvazione del bilancio. Per gli articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del disegno di legge viene proposta la soppressione in quanto si tratta di norme ora collocate nel decreto-legge n. 663 del 1979 prima richiamato.

In materia di opere pubbliche risultano parimenti soppressi gli articoli 60, 61, 64 e 65; l'articolo 59 viene riproposto privo del secondo comma, norma quest'ultima che è entrata a far parte del disegno di legge recante il bilancio 1980; senza modifica sono stati invece accolti gli articoli 62 e 63 in materia di edilizia penitenziaria. Anche le disposizioni in materia di autostrade (articoli 66-70) risultano soppresse in quanto entrate a far parte del disegno di legge n. 672, già approvato dal Senato.

Restano invece confermate le norme concernenti la Cassa per il Mezzogiorno. Va segnalata l'autorizzazione ad elaborare, per l'importo complessivo di lire 120 miliardi, uno specifico programma di carattere ecologico e ambientale da attuare nelle regioni meridionali. È stato inoltre aggiunto un nuovo articolo che autorizza consistenti concessioni di contributi in conto capitale ai comuni o loro consorzi che, nei territori della Cassa, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti.

Nel pacchetto di norme poste sotto il titolo: « Disposizioni varie », le novità di maggior rilievo sono costituite: dall'incremento, per 250 miliardi, della complessiva autorizzazione di spesa di 85 miliardi, già disposta con la legge n. 517, del 1975, in materia di agevolazioni creditizie al commercio; dall'ulteriore aumento del fondo contributi, costituito presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 295, del 1973, per le operazioni di finanziamento alle esportazioni; dall'adeguamento del contributo statale al finanziamento dei Gruppi parlamentari. Tra le disposizioni di carattere finanziario da segnalare in particolare

la soppressione dell'articolo 85 che riguarda il delicato problema dell'attuazione da parte del Ministro del tesoro del meccanismo di concorso finanziario a medio termine alla Comunità. In sostanza la Commissione ha convenuto sul fatto che tale meccanismo possa in qualche modo rappresentare un canale di elusione del limite del ricorso al mercato, stabilito con il successivo articolo 88.

Da segnalare infine anche la nuova tecnica adottata per la determinazione complessiva degli importi dei fondi speciali: in sostanza la Commissione si è orientata per un'articolazione del rapporto tra legge finanziaria e legge di bilancio che demandi alla prima la sola quantificazione degli spazi finanziari preordinati per i provvedimenti che si prevede di approvare e alla seconda il dettaglio delle voci.

Onorevoli senatori, consapevole della complessità del provvedimento e delle difficoltà tecniche e politiche che ne hanno caratterizzato l'esame, ritengo che, allo stato, il testo che viene proposto all'Assemblea, e del quale a nome della Commissione bilancio raccomando una discussione favorevole, rappresenti uno sforzo costruttivo per tenere fermi alcuni elementi di fondo che hanno qualificato la recente riforma del bilancio, pur nella consapevolezza che per pervenire ad una messa « a regime » del sistema della « 468 » restano da risolvere importanti questioni sia di ordine giuridico-contabile che organizzativo. La legge « 468 » pone infatti, essenzialmente, una cornice metodologica per la programmazione finanziaria: perchè il metodo diventi prassi occorre promuovere un reale processo di adeguamento di tutti gli apparati amministrativi coinvolti nel nuovo sistema di governo e controllo della finanza pubblica.

CAROLLO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

15 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dopo aver considerato:

che l'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, determina gli obiettivi ed i limiti del disegno di « legge finanziaria » che il Governo deve presentare al Parlamento contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, facendo del primo provvedimento il supporto del secondo;

che obiettivo fondamentale è quello di garantire anno per anno la coerenza delle decisioni in materia di finanza pubblica con gli indirizzi di politica economica che si intendono perseguire secondo le finalità della Relazione previsionale e programmatica;

che, per il conseguimento di tale obiettivo, il citato articolo 11 stabilisce che con la legge finanziaria oltre a definire il livello massimo del ricorso al mercato finanziario si possono anche « operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale »;

che, nonostante l'ampiezza del citato articolo 11, si deve ritenere che le « modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative » debbano individuarsi in quelle che incidono immediatamente — direttamente o indirettamente — sul volume delle entrate (maggiori entrate o minori spese) da iscriversi nel bilancio di previsione. Ovviamente deve trattarsi di modifiche che mirano a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati nella Relazione previsionale, assicurando contemporaneamene il rispetto del diverso grado di autonomia degli enti interessati alle modifiche da apportarsi con la legge finanziaria;

ritiene, in via generale, pur non sussistendo in astratto obiezioni di principio all'applicazione dell'articolo 76 della Costituzione in sede di legge finanziaria, nel caso di specie, di esprimere perplessità e riserve, poichè, avendo riguardo alla materia, difficilmente si potrebbe conseguire l'effetto di cui all'ultima considerazione espressa attraverso l'ipotizzata delega e, per di più, non potendosi valutare e quantificare *ab initio* gli effetti finanziari delle leggi delegate, si esorbiterebbe dai limiti fissati dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

in particolare: il disegno di legge n. 292 prevede delega al Governo per uno o più provvedimenti legislativi per combattere le evasioni fiscali. Sebbene si debba osservare che la lotta agli evasori dovrebbe essere preoccupazione costante del Governo, e quindi degli Uffici finanziari preposti, non si può non condividere la necessità e l'urgenza di norme che diano maggiore efficienza alla Pubblica amministrazione, avvertendo tuttavia che, ciononostante, i risultati potrebbero dimostrarsi limitati qualora i provvedimenti proposti risultassero tali da provocare ripercussioni negative nelle strutture della pub-

blica amministrazione e si rinunciasse a meglio definire e circoscrivere la responsabilità penale degli evasori ed a consentire l'immediato esercizio dell'azione penale. Considerazioni tutte che dovrebbero suggerire l'opportunità del ricorso ad un provvedimento di legge a sè stante, — da esaminare con procedura di urgenza —, per consentire valutazioni e contributi che non sono permessi dai limiti di tempo e di procedura dalla legge finanziaria.

La Commissione pertanto, nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge in esame, formula le seguenti osservazioni:

1) si rende necessaria una formulazione diversa degli articoli 7, 8, 9 e 11, laddove si disciplina la materia delle assunzioni e dei comandi del personale, allo scopo di armonizzare la normativa alle disposizioni vigenti sullo stato giuridico del personale dello Stato;

2) per quanto riguarda l'articolo 8, un dicesimo comma, sarebbe opportuno che gli impiegati addetti al servizio degli ispettori provenissero in prevalenza dal Ministero delle finanze. Inoltre, pur comprendendo le ragioni che suggeriscono l'istituzione di un premio di produzione, occorre aver presente che esso potrà rappresentare un precedente facilmente invocabile da altri settori della Pubblica amministrazione svolgenti funzioni di pari rilievo per le finanze statali e che, anche per tale motivo, il premio dovrà essere ancorato a precisi indici di produttività o limitato nel tempo;

3) l'articolo 11, riguardando un problema che interessa diversi Ministeri, non può dettare una normativa esclusiva per il personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze;

4) pur non essendovi obiezioni di principio all'esame di norme sulla finanza locale, in questa sede sembra più opportuno limitarsi a fissare il tetto della spesa ammessa e stralciare per l'esame in uno con il disegno di legge n. 332, presentato dal Governo, le modifiche proposte all'articolo 13, primo, secondo e terzo comma, e l'intero titolo sulle « Disposizioni in materia di finanza locale ». Ciò acconsentirebbe di meglio approfondire tutte quelle disposizioni che, potendo incidere sull'autonomia finanziaria degli enti locali, finirebbero per condizionare l'autonomia agli stessi riconosciuta costituzionalmente. Si richiama altresì la attenzione sull'articolo 27, al fine di valutare se la procedura in esso prevista non finisca per vanificare i poteri riservati alle Regioni dall'articolo 119 della Costituzione per quanto riguarda le entrate tributarie proprie;

5) in riferimento all'articolo 72, quarto comma, anche al fine di non precostituire assetti legislativi riguardanti la Cassa per il Mezzogiorno, si suggerisce di introdurre il principio che le decisioni vengano assunte d'intesa con le Regioni;

6) si osserva, infine, che non dovrebbe venire obliterata la competenza ordinaria del Ministero dei lavori pubblici, laddove (art. 7) si dettano norme per dotare il Ministero delle finanze degli immobili necessari.

La Commissione ritiene altresì di dover porre le seguenti condizioni:

1) è necessario modificare con appositi emendamenti gli articoli 8 e 9, nelle parti in cui si riserva al Ministro delle finanze di dettare disposizioni riguardanti l'organizzazione di pubblici uffici, materia per la quale esiste una riserva di legge, che impone almeno la specificazione di criteri direttivi e di princìpi che circoscrivano la potestà regolamentare;

2) sembra altresì necessario modificare con un emendamento l'articolo 52, primo comma, poichè con esso si intesta al Governo un potere che l'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, correttamente riserva alle Regioni in conformità all'articolo 117 della Costituzione;

3) per quanto attiene alla disposizione contenuta all'articolo 56, pur condividendo la finalità di coordinare i nuovi investimenti agli obiettivi del piano sanitario nazionale, si ritiene opportuno introdurre un emendamento affinchè per le opere di completamento affinchè, per le opere di completasabili, il Ministero della sanità decida di intesa con le Regioni interessate.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore Coco)

7 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

La Commissione ha preso atto con soddisfazione dell'introduzione dei nuovi modi di finanziamento previsti agli articoli 60 e 61 per l'edilizia giudiziaria e per quella concernente le case mandamentali, con i quali le spese in questione vengono fatte rientrare nel quadro generale delle nuove disposizioni sulla finanza locale.

Fra l'altro è stata considerata positiva la maggiore discrezionalità conferita alle amministrazioni comunali (specialmente nell'edilizia giudiziaria) per la quale si consentono ai Comuni anche soluzioni diverse dalla costruzione di nuovi edifici (in particolare: acquisto di edifici esistenti o in costruzione, nonchè ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici già di proprietà comunale).

La Commissione ha tuttavia lamentato, su un piano più generale, l'insufficienza dell'impegno finanziario dello Stato per le strutture giudiziarie e penitenziarie.

Nell'esprimere parere favorevole la Commissione suggerisce — accogliendo l'indicazione del Governo in tal senso — di sostituire il controllo di pura legittimità con un controllo di merito sui progetti esecutivi, da parte del Ministero di grazia e giustizia, e cioè la parola « visto » con la parola « approvazione » al secondo comma dell'articolo 60 e al secondo comma dell'articolo 61.

PARERE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(Estensore MARTINAZZOLI)

14 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(Estensore PASTORINO)

La 4ª Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza rilevando che nell'ambito della legge finanziaria — la quale tende a garantire la coerenza delle decisioni in materia di spesa con gli indirizzi di politica economica — assume particolare rilievo per l'Amministrazione dela difesa la parte relativa alle leggi promozionali che hanno programmato l'ammodernamento dei mezzi militari.

In Commissione il senatore Margotto ha espresso riserve per il mancato esame contestuale dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1980, circostanza che avrebbe determinato una inadeguatezza del dibattito anche per la mancanza di idonea documentazione.

La 4ª Commissione chiede che il presente parere sia allegato alla relazione per l'Assemblea.

PARERE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

Estensore BERLANDA)

22 novembre 1977

La 6ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge n. 292 e già tenuto conto degli emendamenti sostitutivi agli articoli 2, 3 (terzo comma), 4, 7 (terzo e penultimo comma), 10, 12, 12-*bis* (aggiuntivo), 13 (penultimo comma), nonchè della riformulazione del primo comma dell'articolo 9 che il Governo ha anticipato a questa Commissione, e che si trasmettono, qui allegati, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni.

1. — Si prende atto che l'impostazione della manovra complessiva di bilancio, e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario come indicato nell'articolo 88, comportano una stima del fabbisogno complessivo interno del settore statale di 40.400 miliardi; tale elevato livello si considera non superabile, pena l'aggravamento del fenomeno inflazionistico.

2. — Si ripetono, con riferimento all'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 i rilievi già espressi nel parere sulla legge finanziaria dello scorso anno, sulla inopportunità di inserire nella legge finanziaria norme innovatrici che troverebbero collocazione più idonea in appropriate sedi legislative.

3. — Si rileva la difficoltà e l'anomalia di una procedura che prevede di discutere in sede consultiva norme che, quali quelle relative alla finanza locale, alla tassazione di unità immobiliari ed ai provvedimenti per la riduzione delle evasioni fiscali, questa Commissione ha sempre trattato con competenza primaria e che, comunque, in sede primaria dovrà esaminare allorchè interverranno i provvedimenti legislativi da tempo attesi per una organica sistemazione della finanza locale e per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

4. — Si rileva che per il provvedimento in esame è mancato il previo concerto con le Regioni. Per accelerare i tempi di presentazione e di discussione, la Commissione ritiene che il Governo potrebbe impegnarsi, per il futuro, a depositare in Parlamento i documenti di prima elaborazione del bilancio nel momento stesso in cui vengono definiti dal CIPE, in modo da consentirne un primo dibattito, e a far coincidere questo adempimento con l'esposizione economico-finanziaria, che assumerebbe così il carattere di prima introduzione, in Parlamento, all'*iter* di esame del bilancio.

5 — Nel merito delle « disposizioni in materia fiscale »:

rileva che, anche se i limiti della manovra complessiva di bilancio non consentono di provvedere in questa sede, è urgente affrontare al più presto una revisione delle aliquote IRPEF per correggere gli effetti dell'inflazione sulla progressività del nostro sistema fiscale, nonchè rivedere il carico fiscale in relazione alla composizione dei nuclei familiari;

propone che le disposizioni di cui all'articolo 1 abbiano effetto relativamente agli

oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980, anzichè dal 1° gennaio 1979;

circa l'articolo 2, propone che le altre detrazioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 siano estese anche ai pensionati;

circa l'articolo 3, osserva che l'argomento merita un esame più accurato di quello che si può fare in questa sede e nel quadro più generale sia della politica della casa, che dell'eventuale ripristino di una autonoma imposizione a livello di enti locali; qualora la norma venga però mantenuta, ritiene si debba procedere a una migliore e più chiara formulazione del testo per meglio identificare i presupposti d'imposta, per rendere più chiara l'ipotesi di immobili di proprietà di società e la nozione di utilizzazione di essi da parte dei soci, e suggerisce di precisare la decorrenza *ex nunc* della decadenza di cui all'ultimo comma nonchè il carattere oggettivo della decadenza stessa.

6. — Circa i « provvedimenti urgenti per la riduzione delle evasioni per l'anno 1980 », sottolinea l'urgenza che il Parlamento venga chiamato al più presto a deliberare su un disegno unitario per il riordino dell'amministrazione finanziaria, anche sulla scorta degli studi già perdisposti da tempo, ritenendo che solo in tale modo potrà essere ottenuto un recupero concreto e consistente di base imponibile.

Ritiene, tuttavia, che alcune delle norme contenute nel disegno di legge all'esame possano rimanere in tale sede in quanto rappresentano sì interventi parziali di un programma di ristrutturazione che merita una valutazione globale, ma possono consentire una risposta urgente e una efficacia immediata, già nel corso del 1980, alla necessità di recupero nel settore dell'evasione fiscale.

Nel merito, la Commissione esprime parere favorevole, salvo le seguenti osservazioni:

all'articolo 6, propone che venga mantenuto l'aggettivo « consistenti » già contenuto nell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, riferendolo, però, alle evasioni e dicendo cioè: « ... con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari... ».

Si dovrebbe altresì precisare il penultimo comma dello stesso articolo per specificare a quali soci e di quali tipi di società si possono estendere i controlli;

circa l'articolo 8, ne propone la soppressione, osservando che le norme innovative contenute nello stesso possono trovare una migliore collocazione nel disegno di legge per la generale ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria e, in quella sede, avere anche una migliore formulazione che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione;

circa l'articolo 14, la Commissione esprime parere favorevole, pur rilevando che il trattenimento in servizio di sottufficiali e appuntati ivi previsto costituisce solo un aspetto particolare che non soddisfa l'obiettivo del potenziamento della Guardia di finanza, le cui oggettive esigenze erano state già oggetto di un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura e il cui esame va affrontato al più presto.

7. — Circa le « disposizioni in materia di finanza locale » la Commissione così si esprime:

a) prende atto che le stesse ricalcano generalmente ed in sostanza la normativa adottata negli ultimi tre anni, pur tenendo conto di perfezionamenti suggeriti dall'applicazione di tale normativa;

b) rileva che anche per quest'anno gli articoli da 15 a 31 della legge finanziaria devono essere integrati e valutati congiuntamente a quelli di carattere organizzatorio contenuti nel disegno di legge n. 332 del Senato;

c) rileva che, giunti ormai alle soglie del quarto anno dell'azione di risanamento, urge un provvedimento organico che dia agli enti locali un assetto finanziario più stabile e che cancelli le sperequazioni, prendendo in considerazione non solo l'entità, ma la qualità della spesa, superando il riferimento alla « spesa storica » e determinando, invece, parametri oggettivi e perequativi

dei trasferimenti dello Stato, sulla scorta anche di *standards* di spesa, sia per il personale, che per il tipo di servizio da rendere alle comunità locali;

d) nel quadro della riforma della finanza locale, la Commissione ritiene, fermi restando la visione e l'assetto unitario del sistema tributario, che si debba soddisfare all'esigenza di un'autonoma imposizione fiscale anche per coinvolgere gli enti locali nell'assunzione di maggiori responsabilità, nella gestione di entrate proprie e nell'utilizzo delle risorse finanziarie;

e) da alcune parti è stata avanzata, in Commissione, la proposta di procedere allo stralcio della legge finanziaria delle norme sulla finanza locale per consentirne, in sede distinta e autonoma, una valutazione globale — anche solo per il 1980 — sia partendo dal disegno di legge n. 332 proposto dal Governo che da quelli d'iniziativa parlamentare; il Governo ha, per contro, obiettato l'inopportunità di indicare nella legge finanziaria solo lo stanziamento complessivo per la materia, che significherebbe fare una appostazione al fondo globale (in assenza di una legge sostanziale per il 1980), mentre più corretto è il mantenimento delle disposizioni di carattere normativo nella legge finanziaria con l'appostazione in tabella dei relativi stanziamenti.

La Commissione, a maggioranza, si è pronunciata per il mantenimento nella legge finanziaria degli articoli da 15 a 31.

Nel merito, la Commissione osserva:

circa l'articolo 15, la Commissione ritiene che dovrebbe essere modificato l'ultimo comma per prevedere la disciplina da adottare nel caso che la riforma sanitaria non entri in vigore dal 1° gennaio 1980. Dichiara inoltre che, qualora il Governo ritenga che esistano livelli di compatibilità per un'eventuale maggiore spesa, possono essere esaminate favorevolmente due indicazioni provenienti dall'ANCI; e precisamente: quelal di un'ulteriore attribuzione di lire 10.000 per abitante ai comuni fino a 5.000 abitanti e quella relativa all'istituzione di un fondo per investimenti per i comuni fino a 5.000 abitanti;

circa l'articolo 16, alcune parti ritengono che il limite del 10 per cento sia insufficiente e propongono di elevarlo ai livelli di spesa concessi per il 1980 ai comuni.

Altre parti, invece, sono d'accordo sulla proposta del Governo di un incremento del 10 per cento, osservando che il riparto non può, peraltro, avvenire ancora a livello centrale, solo sulla scorta del disavanzo globale, ma deve essere visto in relazione al Fondo trasporti e ai concreti provvedimenti da assumere in tema di tariffe.

La Commissione invita il Governo a valutare attentamente i riflessi di aumenti tariffari sulla scala mobile;

circa l'articolo 17 la Commissione propone di precisare che il previsto contributo degli enti proprietari possa essere finanziato mediante contrazione di mutuo secondo le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 843 del 1978;

circa l'articolo 21, si segnala una diversità di posizioni. Alcune parti condividono le proposte del Governo; altre parti ritengono che gli incrementi della spesa corrente del 13 e del 15 per cento debbano essere riferiti all'ammontare previsto per il 1979 previa sua rivalutazione del 5 per cento ai soli effetti della determinazione delle spese per il 1980; altre parti richiedono che detti incrementi siano portati, rispettivamente, al 15 e al 18 per cento, sempre previa la rivalutazione del 5 per cento di cui sopra; da altri, infine, si richiede che l'incremento previsto per gli enti del Mezzogiorno sia consentito anche ai comuni appartenenti al Centro-Nord e classificati montani;

circa l'articolo 22 ritiene che il secondo comma sia più punitivo per i comuni che hanno il bilancio in pareggio autonomo e propone che, anche per il 1980, debba essere consentito ai comuni di poter utilizzare le eventuali eccedenze anche per ulteriori spese correnti, almeno nelle misure già previste per il 1979;

circa il primo comma dell'articolo 25 si richiama l'attenzione sulla necessità di accertare se anche per il personale delle aziende di trasporto sia preciso il riferi-

mento alla « indennità integrativa speciale », in quanto — in caso contrario — dovrebbero essere richiamate le indennità di natura equipollente;

circa l'articolo 26, la Commissione propone di modificare il primo e il terzo comma disponendo il raddoppio dell'imposta comunale sulla pubblicità eccetera (anzichè parlare ancora una volta di addizionale del 100 per cento), e di sopprimere la misura fissa del 6 per cento dell'aggio.

8. — La Commissione ritiene, infine, di poter aggiungere le seguenti osservazioni su altre norme contenute nel disegno di legge finanziaria:

circa gli articoli 60 e 61, la Commissione esprime parere favorevole, richiamando peraltro l'attenzione sull'opportunità di precisare che il ricorso a finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti non preclude la possibilità, da parte degli enti locali, di usufruire dei contributi concessi dallo Stato, in base alle leggi vigenti, per la realizzazione delle opere di cui ai citati articoli;

circa l'articolo 74, ritiene insufficienti gli aumenti dei fondi di cui al primo e secondo comma e auspica che, nel 1980, si esamini la possibilità di incrementarli ulteriormente;

circa l'articolo 75, auspica che vengano adottati provvedimenti idonei a far superare l'inoperatività (segnalata da alcune parti) e/o le difficoltà di applicazione dell'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

Si trasmettono, infine, qui allegati, tre ordini del giorno presentati dal Gruppo comunista.

ALLEGATO 1

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I numeri 1) e 2) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"1) lire centoottomila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

lire 12.000 per un figlio;
lire 24.000 per due figli;
lire 36.000 per tre figli;
lire 48.000 per quattro figli;
lire 72.000 per cinque figli;
lire 108.000 per sei figli;
lire 144.000 per sette figli;
lire 228.000 per otto figli;
lire 108.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia.

La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotta di lire ventiquattromila;".

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila indicato nel primo comma alla lettera *a*), è elevato a lire centoventimila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centotrentottomila e a lire centoventimila.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980 ».

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura dal 20 al 40 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento all'urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi ».

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. L'imposta viene liquidata sulla base dei profitti netti determinati, a norma dell'articolo 252 del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 9-*octies* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62. Si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

L'imposta è riscossa mediante versamento diretto alla Tesoreria centrale dello Stato.

I redditi realizzati dalla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli precedenti non sono soggetti alle imposte sul reddito ».

IL GOVERNO

Art. 7.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi ».

IL GOVERNO

Sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare contratti o convenzioni per l'acquisto dei mezzi tecnici, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi, ivi compresi quelli relativi all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonchè al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento dei Centri ».

IL GOVERNO

Art. 9.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato ».

IL GOVERNO

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte o società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati di cui al comma precedente ».

IL GOVERNO

Art. 12.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Al fine di provvedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuova sede del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette in Roma e della dogana di Brescia, nonchè fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima ».

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-*bis*.

« Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente e possegga in tale qualifica un'anzianità di almeno tre anni.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata ».

IL GOVERNO

Art. 13.

Nel penultimo comma, sostituire le parole: « gli incrementi di valore » *con le altre*: « i singoli elementi controversi ».

IL GOVERNO

ALLEGATO 2

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

impegna il Governo:

a consentire l'immediata pubblicazione di tutti i dati che risultano disponibili, elaborati dall'anagrafe tributaria, sulle dichiarazioni IVA per categorie, per province e per classi di cifra d'affari dichiarata, nonchè i risultati delle analisi sulle denunce IRPEF prodotte dai contribuenti, per distinti periodi di imposta.

POLLASTRELLI, BONAZZI, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, DE SABBATA

Il Senato,

impegna il Governo:

a presentare senza ulteriori indugi la più volte sollecitata e promessa revisione complessiva dell'attuale normativa IVA e IRPEF e il testo unico per le imposte dirette e per le imposte indirette.

Essa è resa indilazionabile da esigenze primarie, fra le quali appaiono preminenti:

1) il superamento di tutta una legislazione farraginosa e scoordinata;

2) l'azione contro l'evasione fiscale;

3) la revisione di tutta la parte sanzionatoria soprattutto se riferita alle infrazioni formali;

4) la razionalizzazione e il coordinamento tra l'imposizione diretta e indiretta;

5) l'azione di accorpamento delle aliquote IVA e la revisione della curva delle aliquote IRPEF.

POLLASTRELLI, BONAZZI, MARSELLI, SEGA, DE SABBATA, VITALE Giuseppe

Il Senato,

impegna il Governo:

a presentare senza ulteriori indugi la più volte sollecitata e promessa proposta di legge inerente la revisione delle procedure e la riforma delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione finanziaria in conformità degli atti dell'apposita commissione di studio istituita con decreto ministeriale 30 aprile 1977.

Essa è resa indilazionabile da esigenze di vario ordine, fra le quali appare preminente l'azione da svolgere contro l'evasione fiscale.

POLLASTRELLI, BONAZZI, MARSELLI, SEGA, VITALE Giuseppe, DE SABBATA

PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore SCHIANO)

14 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per la parte di competenza proponendo le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, inserire dopo il secondo comma il seguente: « Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 »;

dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente articolo: « Per l'anno finanziario 1980 il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, a disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati, oltre il limite di 480 milioni di lire, in relazione alle spese per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi nonchè ai compensi per lavoro straordinario, e trattamenti di pensione non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

La Commissione infine fa presente alla Commissione di merito l'opportunità di rettificare, a partire da quest'anno, e una volta per tutte, il titolo del disegno di legge nel modo seguente: « Disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato per l'anno 1980 e del bilancio pluriennale 1980-82 (legge finanziaria) ». Ritiene infatti che il titolo così modificato indichi con esattezza i bilanci di riferimento ed eviti che, con il passare degli anni, si accumuli un numero crescente di leggi aventi lo stesso titolo (ed oggetti via via diversi).

PARERE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore TONUTTI)

21 novembre 1979

La 8ª Commissione, prima di affrontare l'esame degli articoli del disegno di legge ha espresso alcune valutazioni di carattere generale ritenendo così di portare un contributo nella chiarificazione di alcuni problemi che sono emersi anche quest'anno e che, dati i tempi ristretti entro i quali l'anno scorso fu affrontato, in seconda lettura, l'esame del disegno di legge finanziaria per il 1979, non trovarono allora adeguato approfondimento.

La decisione presa in sede competente di procedere all'approvazione della « legge finanziaria » prima e separatamente dalla approvazione del bilancio, ha dato una risposta pratica, sotto il profilo procedurale; tuttavia, a giudizio della Commissione restano aperti alcuni problemi che per il futuro, alla luce dell'esperienza e di un approfondimento già in atto, dovranno trovare adeguata soluzione.

La Commissione ha fra l'altro sottolineato che, se da un punto di vista procedurale l'approvazione della « legge finanziaria » deve precedere l'approvazione del bilancio dello Stato, da un punto di vista più generale dovrebbe esserci un esame congiunto di questi strumenti legislativi (legge finanziaria e bilancio di previsione) unitamente alla Relazione previsionale e programmatica ed al « piano triennale ».

Infatti la « legge finanziaria » deve avere come fine quello di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato e degli altri enti agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale. La Relazione previsionale e programmatica, oltre ad esporre il quadro economico generale ed indicare gli indirizzi della politica economica nazionale ed i conseguenti obiettivi programmatici, rende esplicite la coerenza e la compatibilità tra il quadro economico, l'entità e la ripartizione delle risorse, gli obiettivi e gli impegni finanziari previsti nei bilanci dello Stato e dell'intero settore pubblico allargato.

Da un punto di vista logico, ma anche politico, la discussione sulla «legge finanziaria» dovrebbe avere come punto di riferimento la Relazione previsionale e programmatica e dovrebbe essere una premessa alla discussione del preventivo annuale e del bilancio pluriennale, una premessa però non distaccata temporalmente, anche se distinta sul piano procedurale.

Questo perchè non è solo attraverso la « legge finanziaria » che si possono adeguare le entrate e le uscite dello Stato agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale. Quest'ultimo continua infatti a mantenere tutta la sua potenzialità di manovra attraverso variazioni di spesa derivanti da « fattori legislativi » che non sono solo quelli introdotti dalla « legge finanziaria », ma anche quelli che rinviano alla legge di bilancio l'aumento degli stanziamenti, oltre si intende le va-

riazioni derivanti da « oneri inderogabili » e quelle, più discrezionali, derivanti dalle variazioni per « adeguamento del fabbisogno ».

Per avere un'idea generale e di sintesi degli elementi sui quali sarebbe necessaria una valutazione globale della politica di bilancio del Governo bisognerebbe esaminare congiuntamente:

1) gli articoli della « legge finanziaria »;

2) le variazioni apportate nella tabella A della stessa « legge finanziaria »;

3) le tabelle B e C della « legge finanziaria » relative ai fondi speciali di parte corrente e in conto capitale;

4) gli aumenti degli stanziamenti derivanti da « oneri inderogabili »;

5) gli aumenti degli stanziamenti per « adeguamento del fabbisogno »;

6) gli aumenti degli stanziamenti a seguito della legge di bilancio.

Gli ultimi tre punti non sono contenuti nella « legge finanziaria », ma nella legge di bilancio o nelle singole tabelle e nella Relazione previsionale e programmatica, ma contribuiscono a determinare il livello massimo del ricorso al mercato che viene fissato dalla « legge finanziaria ».

L'esame congiunto dei predetti documenti darebbe la possibilità al Parlamento di assumere la responsabilità unitaria delle grandi scelte finanziarie e l'esplicazione effettiva dell'auspicato potere di controllo sulla dinamica e sulla struttura dell'intera attività finanziaria pubblica.

* * *

Un altro argomento preliminare, sul quale si è soffermata l'attenzione della Commissione, riguarda le procedure stabilite per la approvazione della « legge finanziaria » e la riconosciuta competenza « primaria » della 5ª Commissione per l'esame in sede referente del disegno di legge in questione.

Questo riconoscimento comporta, a giudizio della Commissione, un approfondimento del rapporto tra le Commissioni chiamate ad esprimere il parere e la stessa 5ª Commissione, rapporto che trova una precisa regolamentazione negli articoli del Regolamento del Senato che riguardano le procedure di esame dei bilanci.

È chiaro che il disegno di legge finanziaria non è il disegno di legge di bilancio ma da più parti è stata riconosciuta una « connessione concettuale e funzionale tra i due atti ».

Se viene riconosciuta questa connessione (infatti ogni decisione della « legge finanziaria » viene recepita dal bilancio dello Stato, i due strumenti vengono presentati al Parlamento contemporaneamente e il disegno di legge di bilancio contempla già le proposte della « legge finanziaria » e da qualche parte si sostiene anche che non sarebbe possibile il ricorso all'esercizio provvisorio in assenza della « legge finanziaria »), le procedure per l'esame della « legge finanziaria » in sede di Commissioni permanenti, per analogia, dovrebbero essere quelle previste dagli articoli 126, 127 e 128 del Regolamento del Senato.

È noto che per quanto riguarda gli emendamenti l'articolo 128 prevede che questi devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia, e se queste li accolgono, vengono trasmessi come proposte alla 5ª Commissione permanente la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea anche dal solo proponente.

Questa procedura dà maggiori garanzie che la Commissione riconosciuta competente per l'esame preliminare del disegno di legge finanziaria, tenga nel dovuto conto e valuti, nel quadro generale delle finalità della « legge finanziaria », le osservazioni e le proposte della Commissione di merito per gli aspetti più strettamente operativi e che modificano o innovano leggi precedenti e il quadro legislativo futuro che direttamente interessa la competenza delle Commissioni di merito.

Le norme degli articoli 38 e 39 del Regolamento del Senato riguardanti i pareri sui disegni di legge e la procedura per la espressione degli stessi, pur prevedendo alcuni adempimenti analoghi a quelli accennati

(parere scritto, richiesta di stampa del medesimo) non affrontano i problemi degli ordini del giorno e degli emendamenti, che a giudizio della Commissione, data la natura e la portata della « legge finanziaria », assumono invece particolare rilevanza.

La Commissione si rende conto che decisioni su problemi come quelli che si è creduto di esporre non sono di sua competenza, ma ha ritenuto, su alcuni punti, di precisare le sue valutazioni anche con la presentazione di emendamenti, che vengono sottoposti all'attenzione della Commissione bilancio.

La Commissione sottolinea infatti che la « legge finanziaria », oltre ad avere indubbie finalità programmatorie, è una legge sostanziale che, come abbiamo visto l'anno scorso e come vediamo quest'anno, modifica ed integra leggi precedenti e ripropone un nuovo quadro legislativo in settori di competenza specifica di diverse Commissioni che non hanno la possibilità di un esame diretto, in sede referente, delle proposte che vengono fatte.

Ed è in questo quadro di valutazioni generali che la Commissione ha sottolineato come a suo giudizio non tutte le proposte fatte sono compatibili con la natura stesso della « legge finanziaria » così almeno come emerge dalle disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 468; queste valutazioni sono state tenute presenti nella presentazione di alcuni emendamenti che cercano di riportare, per alcuni settori, le proposte fatte nell'ambito degli impegni finanziari per il 1980.

Altra considerazione di ordine generale riguarda i tempi previsti dagli articoli 11 e 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468 che alla luce dell'esperienza, sia pur breve, ed in relazione alle considerazioni fatte sulla necessità di un esame congiunto dei diversi strumenti relativi al bilancio dello Stato, fanno prevedere un costante ricorso all'esercizio provvisorio.

* * *

Nel formulare il parere la Commissione ha seguito questo metodo:

1) parere sui diversi settori toccati dal disegno di legge n. 292, nei quali si è ravvisata una propria competenza, con proposte di modifiche o di integrazioni sia delle proposte fatte nel disegno di legge che della legislazione vigente quando queste modifiche od integrazioni sono strettamente legate a scadenze ed impegni che si verificheranno nel 1980;

2) indicazioni di alcuni problemi e di alcuni temi, non toccati dalla « legge finanziaria », ma che per la loro rilevanza devono esser tenuti presenti, in questa sede, dal legislatore specialmente per i riflessi di ordine finanziario che potranno avere per il 1980 e per un giudizio complessivo di compatibilità con il livello massimo di ricorso al mercato fissato dall'articolo 88 del disegno di legge n. 292, giudizio quest'ultimo che non è di competenza della 8ª Commissione.

SETTORE TRASPORTI (artt. 16 e 17 - Tabella *C* - voce Ministero trasporti - art. 37)

La Commissione dà parere favorevole alla formulazione degli articoli 16 e 17 sottolineando che, mentre nella tabella *C* è previsto un accantonamento per il Fondo di investimento per i trasporti locali e per il credito agevolato alle aziende cooperative ed associate di autotrasporto, resta aperto il problema del finanziamento del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private. Detto Fondo, come risulta da un disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati, dovrebbe venir dotato per il 1980 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1979 dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni in favore delle aziende di trasporto, maggiorato, per il 1980 e per gli anni successivi, in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo verificatasi negli anni successivi al 1975. Se da una parte si tratta di un trasferimento di stanziamenti (il che potrebbe avvenire attraverso variazioni di bilancio) resta aperto il problema della maggiorazione per il 1980, qualora il disegno di legge venisse approvato, così come proposto alla Camera dei deputati, entro il 1980.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 37 (fiscalizzazione degli oneri sociali) la Commissione ricorda l'ordine del giorno presentato al Senato e accolto come raccomandazione dal Governo con l'invito « ad estendere con urgenza a tutte le imprese di autotrasporto merci iscritte all'Albo ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298 e a tutte le imprese di spedizione iscritte negli elenchi di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442 le norme relative al contenimento del lavoro » e richiama l'attenzione del Governo sulla opportunità dell'estensione della fiscalizzazione a quella parte delle aziende di autotrasporto e spedizione che, per le loro dimensioni superiori al livello artigiano o per non essere esportatrici abituali di servizi, ne sono rimaste finora escluse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA CARCERARIA - EDILIZIA ABITATIVA - DIFESA DEL SUOLO E VIE NAVIGABILI - ACCELERAZIONE PROCEDURE - PORTI (artt. 3 - 37 - artt. dal 59 al 65 - Tabella *C*).

La Commissione dà parere favorevole alla formulazione dell'articolo 59 e propone il seguente comma aggiuntivo:

« Il Ministro dei lavori pubblici comunica semestralmente al Parlamento l'elenco delle opere di cui vengono finanziati il completamento e la revisione prezzi ».

La Commissione dà parere favorevole alla formulazione degli articoli dal 60 al 63 riguardanti l'edilizia giudiziaria e carceraria.

Per il settore dell'edilizia abitativa la Commissione:

1) chiede la soppressione all'articolo 3 della parte che riguarda l'aumento del reddito dei fabbricati per le unità immobiliari non adibite ad abitazioni principali (primo e secondo comma), mentre è del parere che vengano mantenute le disposizioni degli altri commi dello stesso articolo relativi alle iniziative da prendere per colpire le evasioni;

2) richiama l'attenzione del Governo (data la particolare situazione del settore edilizio) sulla necessità di applicare anche alle imprese edilizie la fiscalizzazione degli oneri sociali, prevista nell'articolo 37;

3) sulle disposizioni degli articoli 64 e 65 (programma straordinario di edilizia e iniziative per promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti) la Commissione propone che tali disposizioni vengano stralciate dalla « legge finanziaria » e siano inserite nel decreto-legge n. 505 attualmente all'esame del Senato.

Qualora questa proposta venga accolta sarà necessario prevedere i conseguenti stanziamenti nella tabella *C* della « legge finanziaria » o comunque provvedere a quelle modifiche che si rendono necessarie a seguito dello stralcio.

* * *

La Commissione ha anche affrontato il tema della « difesa del suolo » per l'attuazione della quale esiste uno stanziamento nella tabella *C* del disegno di legge finanziaria di lire 175 miliardi.

La Commissione ha rilevato che negli stanziamenti previsti dalla « legge finanziaria » del 1979, per l'attuazione di un piano straordinario di interventi nel settore delle opere idrauliche, non è stato previsto alcun finanziamento per opere nei bacini idrografici regionali e per le vie navigabili, ivi comprese quelle in corso di attuazione secondo la legge n. 237 del 1976.

Le regioni si troverebbero inoltre in ulteriori difficoltà operative se non venisse prevista una proroga del termine del 1° gennaio 1980, indicato dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, per la delega alle regioni della competenza relativa ai bacini idrografici interregionali, delega che dovrebbe essere data qualora non si provvedesse entro tale data alla riforma del Ministero dei lavori pubblici.

Nel quadro delle indicazioni fatte dal Ministro della pubblica amministrazione non è ragionevolmente prevedibile che questa riforma avvenga entro la data fissata dal decreto n. 616.

Di fronte quindi alla mancanza di qualsiasi stanziamento a favore delle regioni per le

opere idrauliche di loro competenza e per le vie navigabili, di fronte inoltre ad una non prevedibile immediata approvazione del piano decennale della difesa del suolo e alla non prevedibile approvazione della riforma del Ministero dei lavori pubblici, la Commissione propone un emendamento, nella forma di articolo aggiuntivo, che autorizza la spesa di 150 miliardi per il 1980 per opere di difesa del suolo di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e per le opere di navigazione interna di 2ª classe.

L'articolo aggiuntivo che la Commissione propone è il seguente:

Art. ...

«È autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1980, per opere di difesa del suolo di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e di navigazione interna di 2ª classe, ivi compresi ulteriori lavori ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 237.

I fondi di cui al precedente comma sono ripartiti dal CIPE, previo parere della Commissione consultiva interregionale.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede, nei limiti della ripartizione effettuata dal CIPE e a richiesta delle regioni e province autonome interessate, a versare i fondi necessari sui conti correnti aperti dalle stesse presso la Tesoreria centrale dello Stato, in base ai tempi di attuazione dei programmi di intervento.

In attesa della legge organica sulla difesa del suolo, il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome interessate provvedono ad assicurare il coordinamento dell'attività di rispettiva competenza per l'attuazione degli interventi di difesa del suolo nei bacini idrografici a carattere interregionale. Sino a tale data, le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria nei predetti bacini sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici ».

La Commissione ha comunque ritenuto opportuno mantenere nella tabella *C* uno stanziamento per la difesa del suolo in modo da dare la possibilità di un avvio del piano decennale nel 1980 (stanziamento che, in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo, dovrebbe ridursia 25 miliardi) ed ha sottolineato l'esigenza che il grave problema della difesa del suolo sia affrontato attraverso ulteriori stanziamenti.

* * *

Un altro argomento affrontato dalla Commissione è quello relativo alla necessità di prevedere la possibilità di interventi straordinari per accelerare i tempi di esecuzione delle opere pubbliche finanziate con la « legge finanziaria » del 1979 e con l'ultima variazione di bilancio del 1978.

Il problema è di ordine generale e comporta in altra sede una valutazione più approfondita e più complessa, ma è proprio di fronte all'ammontare degli stanziamenti fatti con le leggi citate e alla finalità che hanno ispirato le decisioni dello scorso anno e alle difficoltà incontrate sul piano pratico per attuare con celerità le opere decise che la Commissione ritiene di proporre procedure straordinarie fino al 31 dicembre 1980 per dare pratica attuazione alle decisioni prese con la « legge finanziaria » dell'anno scorso.

L'emendamento proposto come articolo aggiuntivo è il seguente:

Art. ...

« In considerazione della straordinarietà e dell'urgenza degli interventi, per l'aggiudicazione con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso dei lavori finanziati in base agli articoli da 34 a 43 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 848, l'applicazione dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e delle norme della legge 8 agosto 1977, n. 584, relative alla pubblicazione dei bandi di gara ed alle domande di partecipazione è sospesa fino al 31 dicembre 1980.

Per l'aggiudicazione di tali lavori il metodo di cui agli articoli 1, lettera *d*), e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è consentito anche per importi di valore superiore

ai limiti di cui all'articolo 24, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584 ».

Si sottolinea che nell'emendamento proposto si prevede la sospensione delle norme relative alla pubblicazione dei bandi di gara e alle domande di partecipazione; inoltre il metodo di aggiudicazione previsto dagli articoli 1, lettera *d*), e 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, è consentito anche per importi superiori ai limiti attuali (oggi di un miliardo). Ciò solo per le opere finanziate dalla « legge finanziaria » dell'anno scorso e dalla variazione di bilancio 1978 fino al 31 dicembre 1980.

* * *

Un'ulteriore proposta di emendamento aggiuntivo riguarda l'applicazione dei criteri e delle modalità della legge 6 agosto 1974, n. 366 (Provvedimenti urgenti e di primo intervento per la progettazione ed esecuzione di opere nei porti) anche per gli stanziamenti per gli anni 1980 e 1981 previsti dalla « legge finanziaria » del 1979 per le opere portuali. La « legge finanziaria » dell'anno scorso prevedeva infatti l'applicazione dei criteri della legge n. 366 solo per gli stanziamenti del 1979.

Si propone perciò il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

« Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti per gli anni 1980 e 1981 di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri e le modalità della legge 6 agosto 1974, n. 366 ».

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSTRADE (articoli da 66 a 70)

La mancata approvazione della legge di riordino del settore autostradale e di riassetto delle società concessionarie pone allo Stato problemi finanziari immediati in relazione alla concessa garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse dalle società concessionarie e allo stato di insolvenza delle società elencate nell'articolo 66, una parte delle quali è già sotto amministrazione controllata.

Con la legge 28 aprile 1971, n. 287, che confermava precedenti disposizioni del 1961 e del 1968, sono state confermate e precisate le modalità di concessione della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse dagli enti autostradali; si è stabilito che i titoli dei prestiti obbligazionari garantiti sono equiparati ai titoli di Stato e che la garanzia dello Stato, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventi automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti; è stato previsto inoltre che, a seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore.

La « legge finanziaria » del 1979 prevedeva nel Fondo globale uno stanziamento di 475 miliardi per il riassetto degli enti autostradali e stanziava, con l'articolo 45, 75 miliardi a favore del Fondo centrale di garanzia, per l'operatività della garanzia dello Stato su mutui o prestiti assunti all'estero.

La mancata approvazione della legge di riordino del settore autostradale ha portato alla fine del 1978 ad emanare provvedimenti d'urgenza (con il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51) che riguardano aumenti tariffari (i cui proventi in parte sono devoluti al Tesoro) nonchè l'autorizzazione del pagamento immediato da parte dell'ANAS del 70 per cento dei debiti di alcuni enti autostradali (indicati nella legge) risultanti da documentazione certa e maturati al 31 dicembre 1978 nei confronti degli espropriati, delle imprese di costruzione e dei fornitori di materiali e dei servizi utilizzati per la costruzione delle opere autostradali. Per questo scopo venivano stanziati 150 miliardi.

Fu affrontato con la « legge finanziaria » del 1979 e con il decreto n. 813 del 1978 il problema del pagamento dei mutui e delle obbligazioni contratte all'estero e del pagamento di una parte delle forniture di alcune società autostradali, mentre rimaneva e rimane aperto tutto il problema dell'indebitamento a breve e a lungo termine delle stesse società, sulle cui operazioni, esiste, con le modalità ricordate, la garanzia statale.

La Commissione rileva comunque che il dissesto finanziario riguarda le 11 società autostradali nonchè i due consorzi siciliani indicati nell'articolo 66 del disegno di legge e che le altre 7 società, ivi compresa la società « Autostrade » dell'IRI (sulla rete delle quali passa il 75 per cento del traffico autostradale), allo stato attuale si presentano in attivo anche se non mancano le preoccupazioni per il futuro qualora non venga superato l'attuale regime tariffario, il che fa prevedere (anche alla luce dei risultati del 1979), in un quadro di riordino del settore autostradale, la possibilità (già indicata nell'indagine conoscitiva sulla situazione autostradale svolta dalla 8ª Commissione del Senato — *Doc.* XXXIV, n. 1 — VII legislatura) di una compensazione tra rete attiva e rete passiva per arrivare ad un sostanziale equilibrio di tutto il settore e ridurre per il futuro gli impegni finanziari dello Stato.

La Commissione pertanto, di fronte alla grave situazione di dissesto di alcune società autostradali, è contraria alla proposta di stralciare dal disegno di legge n. 292 gli articoli che riguardano le disposizioni in materia di autostrade, anche se è del parere (come verrà precisato) di limitare l'intervento dello Stato alle scadenze improrogabili per dare tempo al Governo e al Parlamento di affrontare organicamente il riordino del settore e il riassetto delle società concessionarie.

La Commissione è dell'avviso che questo intervento sia necessario e giustificato proprio in relazione alle scadenze e agli impegni che lo Stato dovrà affrontare nel 1980 di fronte alla insolvenza delle società concessionarie in conseguenza della prestata garanzia statale.

La Commissione pertanto propone i seguenti emendamenti:

Art. 66.

Sostituire la prima parte dell'articolo, fino alle parole: « a decorrere dall'anno 1980 », con la seguente: « Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate annue dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni con scadenza nell'anno 1980 rispettivamente ».

Art. 67.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Fondo di cui al precedente articolo 66 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed alle aziende di credito nazionali interessati, fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti, il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 66 anche mediante contrazione di nuovi mutui decennali all'interesse annuo non superiore al 10 per cento, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo ».

Art. 68.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per gli interventi di cui al precedente articolo 66 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per l'anno 1980 la somma di lire 250 miliardi.

L'importo occorrente per gli interventi di cui al precedente articolo 67, previsto in lire

100 miliardi per l'anno 1980, è annualmente autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio ».

Art. 69.

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, ad eccezione di quelle di cui al primo comma, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980 ».

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51, è così modificato: " Per le autostrade ove risultino in vigore al 1° gennaio 1980 tariffe convenzionali inferiori a quelle applicate in forza della normativa di concessione sulla rete assentita alla società Autostrade S.p.A. saranno adottate, ad eccezione della Napoli-Salerno e fino al 31 dicembre 1980, le stesse tariffe unitarie chilometriche della società Autostrade"».

Art. 70.

Alla quinta riga, sostituire le parole: « secondo comma » con le altre: « terzo comma ».

Alla sesta riga, dopo le parole: « presente legge » aggiungere le altre: « nonchè dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51 ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Entro il 31 marzo 1980 il Ministro dei lavori pubblici presenterà al Parlamento un progetto di riordino del settore autostradale e di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

Il progetto dovrà contemplare oltre alla definizione, ai sensi del primo comma del presente articolo, dei rapporti tra Fondo centrale di garanzia e le società di cui all'articolo 66, il riordino delle concessioni e la ristrutturazione, anche attraverso la revisione dei piani finanziari, delle tariffe di pedaggio dell'intero settore autostradale ».

L'emendamento all'articolo 66 limita l'intervento nel pagamento delle rate di mutuo alle scadenze del 1980 e stabilisce che restano fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad essi inerenti.

L'emendamento all'articolo 67, nel riconfermare anche per questa operazione di consolidamento gli obblighi e le garanzie dei concessionari, prevede con l'aggiunta delle parole « anche mediante contrazione di nuovi mutui » la possibilità di operazioni finanziarie di consolidamento sempre alle condizioni previste dall'articolo stesso attraverso ad esempio la riformulazione di nuovi piani di ammortamento per la parte consolidata.

L'emendamento all'articolo 68 precisa la norma finanziaria limitando al 1980 l'intervento previsto dall'articolo 66 e fissando le quote per il 1980 degli interventi dell'articolo 67 e rinviando per gli altri anni alla legge di bilancio la determinazione dell'onere data la variabilità dell'intervento in conseguenza anche dei rapporti variabili che si instaurano tra Fondo di garanzia e società concessionarie.

Gli emendamenti all'articolo 69 diguardano la riconferma della devoluzione allo Stato delle quote previste dal decreto n. 813 del 1978, ma ripristinando la validità delle norme convenzionali nella determinazione delle tariffe da parte delle concessionarie e limitando comunque anche questa normativa al 31 dicembre 1980.

Gli emendamenti all'articolo 70 riguardano l'inserimento tra i debiti delle concessionarie anche dei pagamenti effettuati dall'ANAS con il decreto n. 813 e l'impegno del Governo a presentare entro il 31 marzo 1980 il piano di riordino delle concessionarie e le norme per la ristrutturazione delle tariffe.

DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO (articoli 71 e 72)

La Commissione dà parere favorevole, per quanto di sua competenza, agli articoli 71 e 72 recanti disposizioni per il Mezzogiorno.

CONSIDERAZIONI SU TEMI DI PARTICOLARE RILEVANZA NON AFFRONTATI DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

Come già ricordato in precedenza nella descrizione delle modalità seguite per la stesura del parere, la Commissione desidera ricordare alcuni settori che per la loro rilevanza devono essere tenuti presenti dal Governo in relazione anche alle implicazioni di ordine finanziario che potranno avere nel 1980 e sulle quali la Commissione non ha gli elementi di valutazione complessiva in relazione specialmente al limite massimo di ricorso al credito previsto dall'articolo 88 della « legge finanziaria ».

Gli emendamenti e le osservazioni fatte sugli articoli della « legge finanziaria » hanno tenuto sempre presente la necessità di non espandere il limite indicato dal Governo, ma è proprio di fronte a questo limite che la Commissione sottopone all'attenzione del Governo e della Commissione bilancio alcuni problemi che, per la loro urgenza, dovranno essere affrontati nel corso del 1980 con l'assunzione di conseguenti impegni finanziari, che allo stato attuale non sono previsti dalla « legge finanziaria ».

Tali problemi diguardano:

1) la modifica della « legge Merli » sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

2) la costruzione dell'Azienda nazionale autonoma per l'assistenza al volo;

3) gli interventi nei sistemi aeroportuali di Roma e di Milano;

4) il piano di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione;

5) i provvedimenti per la programmazione portuale e per la gestione degli enti portuali;

6) la necessità, già richiamata, di un aumento degli stanziamenti per la difesa del suolo.

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Estensore DAL FALCO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la precedente legge finanziaria n. 843 del 1978, nel riproporre per il triennio 1979-81 i finanziamenti introdotti dalla legge « quadrifoglio » n. 984 del 1977 (1.070 miliardi di lire l'anno), stabiliva per il 1979 una riduzione di spesa di lire 670 miliardi, che riportava al 1980; per quest'ultimo esercizio venivano, pertanto previsti in totale lire 1.740 miliardi. Con la nuova legge finanziaria si propone l'ulteriore slittamento dei 670 miliardi aggiunti al 1980, prevedendone la spesa nel 1983 e anni successivi. Su tale notevole riduzione dei flussi finanziari programmati dalla citata legge 984 per lo sviluppo del settore agricolo, la Commissione esprime ampie riserve e perplessità;

si sottolinea, come già fatto nel parere sulla precedente legge finanziaria, l'inadeguatezza dei fondi stanziati con l'articolo 48 della legge n. 843 e riproposti nel provvedimento in esame per le comunità montane, lo sviluppo della meccanizzazione, la Cassa per la formazione della proprietà contadina, le opere di provvista di acque per uso irriguo e per il Fondo nazionale di solidarietà. Si auspica che le richieste di ulteriori stanziamenti, che risultano essere state avanzate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, siano prontamente accolte;

si ribadisce la necessità che venga rimosso al più presto ogni ostacolo al sollecito funzionamento della macchina statale e regionale nell'erogazione dei finanziamenti, al fine di non vanificare i fondamentali obiettivi di sviluppo dell'economia agricola concertati in sede di programmazione dal CIPAA.

PARERE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore FORMA)

21 novembre 1979

La Commissione rileva l'inscindibile rapporto fra il provvedimento in esame, la relazione previsionale e programmatica ed i concreti stanziamenti di bilancio, anche in relazione a norme che proietteranno o dovranno proiettare il loro effetto nel prossimo esercizio.

Viene anche richiamata la necessità di considerare l'ingente massa di residui ed altresì di somme stanziate e non formalmente impegnate, per mancato perfezionamento di procedure e per inapplicabilità di talune norme: il loro impegno formale dovrebbe essere attuabile nel prossimo esercizio ed è necessario, specie per quanto attiene gli stanziamenti relativi alla gestione del Ministero industria e commercio, il cui intervento è risultato particolarmente difficile nei riguardi delle principali leggi di incentivazione e di finanziamento.

Per quanto sopra la Commissione richiama particolarmente i seguenti provvedimenti:

1) legge n. 231 del 1975 — Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (cfr. la legge n. 623 del 1959; capitolo 1541 del bilancio).

Il previsto rifinanziamento della legge n. 623 del 1959, destinato a fronteggiare legittime aspettative per impegni non formalmente perfezionati oltrechè al funzionamento della nuova legge n. 231, non pare sufficiente in base alle prevedibili rate di ammortamento delle operazioni in corso (117 miliardi) ed alla liquidazione di circa 2.800 contratti per i quali si deve prevedere la richiesta del pagamento dei contributi da parte degli istituti di credito stipulanti. Un calcolo attendibile sembra far ritenere necessaria una integrazione di quasi 40 miliardi.

2) Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 — Disciplina del credito agevolato nel settore industriale.

Lo stanziamento (pag. 73 dello stampato - tab. A) comporta una riduzione globale di 300 miliardi per gli esercizi dal 1978 al 1980. La Commissione rileva che il Comitato previsto dalla norma in esame ha potuto dare corso ad un numero insignificante delle 7.000 domande giacenti, per le difficoltà incontrate nella individuazione delle aree e per l'inquadramento dei progetti e dei relativi programmi, specie se di ammodernamento. Rileva anche che gli ostacoli sembrano in via di rimozione. Pertanto, venendosi concretamente alla fase operativa, le esigenze di finanziamento dovrebbero non essere lontane dal primitivo stanziamento.

3) Legge n. 675 del 1977 per la riconversione industriale.

Dato che la meccanica della legge comporta l'afflusso dei finanziamenti a contabilità fuori bilancio e dato altresì atto delle difficoltà che rendono difficile il pur urgente funzionamento di questa norma, la Commissione ripete a questo proposito quanto osservato al punto precedente ed a proposito

del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 manifestando seria preoccupazione per l'imminente funzionamento della legge di riconversione, qualora non vengano iscritti i fondi non utilizzati per difficoltà tecniche ora in via di superamento. Viene anche rilevato come il mancato soddisfacimento che questa legge ha creato sia non ultima causa di taluni ricorsi ad un uso strumentale e prolungato della Cassa integrazione, con impiego di risorse che avrebbero potuto essere utilizzate altrimenti per l'attuazione di ristrutturazioni e riconversioni capaci di attuare una mobilità del lavoro ed un mutamento di produzione atto ad evitare la costante diminuzione di competitività del nostro prodotto.

La Commissione osserva che — allo stato delle cose — è difficile esprimere parere in merito al costo di provvedimenti tuttavia urgenti riguardo ai consumi energetici.

In materia si invita la Commissione di merito a tenere presenti le ripercussioni negative che la crisi petrolifera produce non solo per le attività di trasformazione, ma anche per talune industrie tipiche del nostro Mezzogiorno, fra cui la pesca, ed a provvedere per queste un adeguato sostegno.

Esaminando gli stanziamenti particolarmente rivolti all'artigianato (art. 74 - legge 5 dicembre 1978, n. 576) si ritiene doveroso mettere in evidenza la crescita economica e numerica di questo settore, resa evidente anche dall'aumento di iscrizioni di nuove ditte per effetto delle provvidenze regionali, con riflessi positivi anche per quanto riguarda la riduzione del lavoro abusivo.

Ciò ha comportato e comporta un maggior ricorso al credito e richiede che i massimali oggi considerati siano proporzionalmente aumentati ed opportunamente selezionati nello spirito delle previsioni di sviluppo.

Ciò è anche giustificato dal numero di posti di lavoro che si va creando con un costo medio, per ogni posto, assai modesto (circa 29 milioni secondo dati della categoria).

Ne consegue l'opportunità di stanziamenti idonei a fronteggiare sia l'accresciuto numero di domande (37.521 nel 1979) che l'erosione monetaria.

Per il settore commercio essendosi evidenziata l'urgenza di realizzare le leggi sostanziali, senza le quali i fondi già stanziati per il credito agevolato (modifica e rifinanziamento della legge n. 517 del 1975 e legge-quadro per i mercati all'ingrosso, in rapporto alle competenze delle Regioni e dei comuni) si rileva che la questione è presente nella tab. C della legge finanziaria alla voce « Rifinanziamento e modifiche della legge n. 517 del 1975 », dove però lo stanziamento viene ripetuto nella somma considerata dalla legge finanziaria 1979.

La Commissione segnala l'opportunità di impedire che i fondi già stanziati e non utilizzati per l'intervenuto termine della legislatura siano stornati e conseguentemente di reintegrare lo stanziamento della tab. C.

Per i mercati all'ingrosso, pur avendosi presente la necessità di emanazione di norme specifiche, la Commissione ritiene opportuno che la legge finanziaria renda sin d'ora possibile l'utilizzo di somme disponibili sulla legge n. 183 del 1976 per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, chiarendo la portata della norma e superando l'interpretazione restrittiva datane dal CIPE così da esplicitare l'applicabilità dell'articolo 10 ai centri commerciali all'ingrosso extraalimentari, sulla base degli stanziamenti previsti con l'articolo 72 della legge che esaminiamo.

Passando all'esame delle disposizioni che concernono in particolare il commercio con l'estero la Commissione rileva che l'articolo 75 considera l'incremento complessivo di lire 1.250 miliardi per il fondo costituito presso il Mediocredito centrale a norma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione per gli anni fino al 1985.

Sembra opportuno adeguare il *plafond* assicurativo stabilito dalla legge di bilancio 1979 e dalle successive note di variazione in 4.500 miliardi e rimasto immutato, così da evitare che si verifichi una sostanziale diminuzione (in termini comparativi oltrechè reali per l'intervenuto mutamento dei prezzi) delle possibilità di garanzia.

Viene richiamato al riguardo l'andamento peggiorativo della bilancia commerciale e di conseguenza si sottolinea l'opportunità di consentire tranquillità agli esportatori.

Viene messa in rilievo l'opportunità di chiarire la portata controversa di alcune disposizioni fiscali contenute nella legge 24 maggio 1977, n. 227, che regola il credito all'esportazione ed in particolare di quella parte dell'articolo 32 che regola la disciplina fiscale delle operazioni di credito (primo e penultimo comma) chiarendo che i benefici del bollo ridotto per effetti cambiari ed equivalenti e dell'imposta sostitutiva ridotta per le operazioni di durata superiore a 18 mesi si applicano indipendentemente dal tipo delle aziende di credito che effettuano l'operazione. Questo ad evitare ingiuste sperequazioni che potrebbero nascere da diversa e prospettata interpretazione.

La Commissione rileva ancora e segnala la sostanziale differenza esistente fra la somsa assegnata al CNEN per il programma 1979-1983 (tabella C, pag. 87 dello stampato) in lire 150 miliardi, rispetto alle effettive necessità evidenziate dal IV piano quinquennale di tale ente in lire 415 miliardi, ed osserva che ne viene una impossibilità di gestione del CNEN.

A questo si aggiungono le difficoltà dell'ente per la trascorsa gestione.

La Commissione ritiene ancora di dover esaminare le norme relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali per la stretta connessione di questa parte della legislazione previdenziale ed assicurativa sul costo del lavoro, sui prezzi e sull'andamento delle aziende.

Pur ritenendosi che la materia debba essere riesaminata ed impostata su nuove linee, anche in base alle risultanze degli studi compiuti dal Ministero del lavoro, la Commissione conviene sulla necessità di prevedere il costo della defiscalizzazione per l'esercizio 1980.

Manifesta notevoli perplessità sulla sede idonea all'adozione di provvedimenti organici e non limitati nel tempo.

La Commissione si sofferma infine sulle disposizioni concernenti l'organizzazione generale finanziaria dello Stato, limitando lo esame ai riflessi di quanto proposto sulla ordinata conduzione delle aziende. Essa raccomanda di evitare metodi di tassazione (o detassazione) e di controllo che potrebbero complicare ulteriormente la gestione aziendale.

La Commissione si fa carico di una attenta considerazione dei motivi che giustificano il severo controllo del credito e il drastico contenimento della spesa. Ritiene tuttavia che questo controllo e questo contenimento non possano essere ricercati comprimendo oltre misura attività essenziali per la creazione del reddito reale, indispensabile per lo sviluppo del paese; invita pertanto la Commissione di merito a vagliare le osservazioni e gli emendamenti che vengono proposti nel quadro dei princìpi e della impostazione generale della legge ed esprime parere favorevole, tenuto conto delle osservazioni premesse.

Al presente parere la Commissione allega, senza pronunciarsi nel merito, gli emendamenti presentati nel corso della discussione sul disegno di legge.

ALLEGATO

EMENDAMENTI

proposti nel corso dell'esame del disegno di legge

Art. 72.

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Le provvidenze di cui all'articolo 10, settimo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, si applicano anche ai mercati all'ingrosso e agricolo-alimentari ed ai centri commerciali all'ingrosso extra-alimentari ».

de' COCCI, LONGO, DEL PONTE

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

Art. 72-*bis*.

« Nella legge 12 agosto 1977, n. 675, sono introdotte le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I mutui agevolati di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 non possono essere concessi per un ammontare superiore al 30 per cento del costo globale preventivo del progetto accertato dall'istruttoria tecnico-finanziaria dell'istituto di credito a medio termine e sono concessi ed erogati per un ammontare non superiore al finanziamento ottenuto dall'istituto di credito a medio termine.";

all'articolo 3 dopo il terzo comma aggiungere il seguente:

"Gli interventi del 'Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale' dovranno riguardare spese da effettuarsi successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, redatta ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma quinto, della legge n. 675 del 1977.";

all'articolo 10 dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

"La proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica, di cui al precedente comma, deve essere sottoposta al CIPI entro tre mesi dal ricevimento della domanda da parte dell'IMI.";

all'articolo 17 dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"Le somme che per rinuncia od altro a qualsiasi titolo si rendano disponibili successivamente al termine di cui al secondo comma dell'articolo 17 sono trasferite al Fondo" ».

SPANO, NOVELLINI

Tabella *B*

Nella tabella B *inserire la voce*: « provvedimenti a favore dei pescatori con agevolazione sul prezzo del carburante: lire 20 miliardi ».

LONGO, BUSSETI

Tabella *C*

Nella tabella C, *Ministero dell'industria, la voce*: « rifinanziamento legge n. 517, del 1975, per il credito agevolato al commercio » *è modificata, elevando lo stanziamento da 25 a 45 miliardi.*

de' COCCI, LONGO, DEL PONTE

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore ROMEI)

22 novembre 1979

L'11ª Commissione permanente del Senato esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole alle norme contenute nel disegno di legge n. 292, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con le seguenti osservazioni e proposte di emendamenti.

La Commissione, rilevato che la impropria collocazione di norme in materia di previdenza e di occupazione in un provvedimento che rappresenta la traduzione operativa delle innovazioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di bilancio, è giustificata dagli eventi politici che non hanno consentito la tempestiva emanazione di importanti leggi di riforma, più volte raccomandate dal Parlamento nel corso della VII Legislatura, propone contestualmente al presente parere, alla Commissione di merito, di presentare all'Assemblea un ordine del giorno contenente dettagliate indicazioni che impegnino il Governo al riordinamento delle norme in materia di previdenza e di contenimento del costo del lavoro; ciò anche con l'intento di ricondurre entro un più corretto ambito le future disposizioni legislative in materia di bilancio.

Per quanto concerne le norme contenute sotto il titolo « Disposizioni in materia di previdenza e occupazione », la Commissione propone quanto segue:

1) che vengano soppresse le parole che limitano al 1980 le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo 32; che l'ultimo comma dello stesso articolo sia sostituito da altro che, modificando gli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978, ponga i trattamenti ivi previsti a carico della gestione che ha liquidato la prima pensione o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga l'importo più elevato; che, nel caso di più pensioni, i trattamenti in questione vengano computati nella pensione diretta; che vengano escluse da tale normativa le pensioni integrate al minimo e le pensioni ai superstiti con più titolari;

2) che all'articolo 34 venga aggiunta una disposizione che consenta la cumulabilità dell'indennità integrativa speciale sulla pensione ai superstiti di deceduti per servizio con la retribuzione da lavoro pubblico e privato;

3) che le possibilità di cumulo previste dall'articolo 36 siano estese a tutti i lavoratori del settore privato e non solo a quelli del settore agricolo;

4) che, con una nuova norma, venga disciplinata l'erogazione da parte dell'INPS, mediante un sistema di conguaglio a quello in atto per gli assegni familiari, delle indennità economiche per malattia e maternità, salvo affidare per l'anno 1980 tale compito ad una gestione stralcio dell'INAM;

5) che, in ragione del suo carattere di misura transitoria non strutturale e quindi insufficiente, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 37 sia limitata al periodo 1° gennaio-30 giugno 1980; e che dopo la parola « imprese » di cui al primo comma

vengano aggiunte le seguenti: « comprensive di tutto il comparto metalmeccanico »; ciò per ovviare agli inconvenienti determinati dalle differenze tra inquadramento contrattuale (metalmeccanico) e classificazione ISTAT (edile) delle imprese impiantistiche;

6) che vengano modificati gli articoli 41 e 43 nel senso di fare acquisire alle rispettive gestioni speciali i contributi di risanamento e addizionali, già previsti;

7) che a decorrere dal 1° gennaio 1980 sia disposta, con apposite norme, la obbligatorietà del pagamento diretto dei contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti mezzadri e coloni, dagli artigiani e dai commercianti, nonchè dalle aziende agricole per i lavoratori dipendenti, stabilendosi l'iscrizione nei ruoli esattoriali dei soli contribuenti morosi, a carico dei quali ultimi dovranno gravare le sanzioni amministrative contemplate dall'articolo 49, oltre naturalmente l'aggio di riscossione dovuto alle esattorie;

8) che, tenuto conto della assenza di disposizioni nella legge n. 833 del 1978 in materia di prestazioni obbligatorie ENPDEDP nei casi di decesso dell'iscritto (articolo 3, legge 28 luglio 1939, n. 1436), venga inclusa una nuova norma con la quale si stabilisca che il commissario straordinario ENPDEDP resta in carica fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria; e si provveda a ridisciplinare le contribuzioni necessarie per la copertura finanziaria delle suddette prestazioni obbligatorie;

9) che sia prorogata fino al 31 dicembre 1982 la concessione del contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti;

10) che siano previste nuove disposizioni in materia di previdenza marinara, per i marittimi iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie, gestite dall'INPS;

11) che venga riformulato l'articolo 46 nel senso di prevedere la partecipazione delle Regioni alle operazioni relative alle attività di formazione professionale, ivi disciplinate;

12) che, con nuova disposizione, venga modificato il termine di prescrizione previsto dal secondo comma dell'articolo 112 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1956, numero 1124, elevandolo a tre anni, così come previsto per le prestazioni.

L'11ª Commissione permanente considera che le osservazioni e proposte riportate nel presente parere non siano in contrasto con le compatibilità finanziarie contenute nel disegno di legge n. 292; che siano ugualmente motivate dalle cause eccezionali richiamate in premessa; è d'avviso, pertanto, che la Commisisone di merito possa procedere alla formale proposta all'Assemblea degli emendamenti conseguenti, nonchè dell'allegato ordine del giorno.

La Commissione osserva infine che, nel quadro delle compatibilità previste dal bilancio, i miglioramenti indicati nella proposta di ordine del giorno allegato al presente parere e riguardanti l'aumento complessivo delle pensioni sociali e di quelle fruite dagli invalidi civili e per servizio e l'elevazione al di sopra del minimo delle pensioni fruite da coloro che vantano più di 15 anni di contribuzione effettiva possono avere decorrenza dal 1° gennaio 1980.

ALLEGATO

L'11ª Commissione permanente del Senato, in sede di espressione del parere, per la parte di sua competenza, sul disegno di legge n. 292 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, sottolinea con forza l'indilazionabilità di organici provvedimenti legislativi che risolvano radicalmente gravi problemi sociali ed economici, causa di profondo disagio per milioni di cittadini e del perdurare della situazione di crisi delle attività produttive. La Commissione, pertanto, propone che la 5ª Commissione permanente fac-

cia proprio il seguente ordine del giorno e lo presenti all'Assemblea:

Il Senato,

impegna il Governo:

a) a presentare subito il disegno di legge di riordinamento del sistema pensionistico e degli assegni familiari che, razionalizzando le scelte solidaristiche operate con le leggi del 1968, 1969 e 1975, consegua gli obiettivi fondamentali di tale razionalizzazione (un solo sistema pensionistico, parallelismo tra retribuzione pensionabile e contributiva nonchè tra la dinamica del monte salari e della spesa pensionistica complessiva, limiti ragionevoli alle possibilità di cumulo pensione-salario, equa distribuzione tra i settori e le categorie del prelievo contributivo, graduale trasferimento a carico del fisco degli oneri per le prestazioni non aventi natura previdenziale, elevazione dell'età pensionabile, più rigorosi criteri per il riconoscimento del diritto alle pensioni di invalidità) e disponga altresì: l'elevazione, al 30 per cento dei salari medi dell'industria, delle pensioni al minimo; l'aumento di 15.000 lire mensili delle pensioni sociali fruite dai titolari coniugati e di lire 40.000 mensili a favore dei titolari che vivono soli; l'aumento complessivo di lire 20.000 mensili delle pensioni fruite dagli invalidi civili e per servizio; l'elevazione di 10.000 lire al di sopra del minimo delle pensioni fruite da coloro che vantano più di 15 anni di contribuzione piena; la semestralizzazione della scala mobile; la graduale parificazione, partendo da un aumento di 10.000 lire mensili, delle pensioni al minimo fruite dagli « autonomi » con quelle vigenti per i lavoratori dipendenti, senza aggravio delle gestioni relative, già largamente deficitarie, e ricorrendo al finanziamento dello Stato soltanto a favore dei percettori di redditi insufficienti; l'elevazione a 18.500.000 lire della retribuzione massima pensionabile che va collegata al meccanismo di perequazione automatica rapportato all'indice salariale;

b) a presentare subito un proprio disegno di legge di riordino della normativa previdenziale in modo da avviarne l'*iter* unitamente alle esistenti iniziative parlamentari, riconducendo nell'INPS le procedure amministrative in atto affidate allo SCAU, unificando in quanto possibile tali procedure e la qualità e quantità delle prestazioni con quelle della generalità del sistema previdenziale, riordinando le agevolazioni contributive secondo criteri rigorosamente selettivi rapportati alla redditività e non soltanto alla ubicazione delle imprese, trasferendo a carico del fisco gli oneri delle prestazioni meramente assistenziali come quelle erogate agli iscritti negli elenchi a validità prorogata da protrarre oltre la prevista scadenza del 31 dicembre 1979;

c) a presentare un disegno di legge, in tempi che ne consentano l'approvazione entro il 30 giugno 1980, per il contenimento del costo del lavoro per unità di prodotto, per il riordinamento organico del sistema della Cassa integrazione guadagni, per la mobilità del lavoro e l'eliminazione delle cause dell'assenteismo, che, nel generale obiettivo di incentivare l'aumento della produttività a livello di impresa e della produttività sociale, fiscalizzi tutti gli oneri impropriamente gravanti sul monte salari, semplifichi le operazioni amministrative, sia funzionale e selettivo rispetto agli obiettivi della crescita stabile del sistema economico e dell'accelerazione dello sviluppo del Meridione, ponga fine agli eccessi di garantismo e di assistenzialismo che contrastano con le esigenze di innovazione delle imprese e sono causa di enorme spreco di risorse finanziarie.

PARERE DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore FORNI)

21 novembre 1979

La 12ª Commissione, igiene e sanità, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni:

1) *Situazione debitoria pregressa e determinazione del Fondo sanitario nazionale.*

Dai dati forniti dai Ministeri della sanità e del tesoro si rileva che, nel settore della assistenza sanitaria, esiste una pesante situazione debitoria, relativa al periodo precedente il 31 dicembre 1978 sia per il Fondo nazionale di assistenza ospedaliera, sia per le mutue.

A tale scopo nel disegno di legge in esame sono stati stanziati 1.500 miliardi per la copertura delle passività del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, che sono però insufficienti.

La Commissione chiede che siano presentati urgentemente provvedimenti per la copertura delle passività sia del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera sia degli ospedali mutualistici e che, nell'ultima nota di variazione de lbilancio 1979, si provveda alla integrazione del Fondo sanitario nazionale per lo stesso esercizio che risulta sottostimato di circa 1.235 miliardi.

Dai dati forniti dal Ministero della sanità risulta poi che il Fondo sanitario nazionale per il 1980, previsto dall'articolo 50 del presente disegno di legge, per effetto dell'incidenza degli aumenti salariali, concessi dopo il 1° gennaio 1979, per i contratti in corso e per aumenti di spesa non calcolati adeguatamene nei singoli settori, è inferiore al fabbisogno reale di 1.199 miliardi per le spese di parte corrente e di 250 miliardi per le spese in conto capitale, per un totale di 1.449 miliardi.

La Commissione chiede che, modificando lo stanziamento previsto nel citato articolo 50, il Fondo sanitario nazionale sia integrato di almeno 1.200 miliardi corrispondenti alla maggior spesa di parte corrente. In caso contrario le regioni e le costituende Unità sanitarie locali si troverebbero a gestire i servizi sanitari essenziali senza i fondi minimi occorrenti, con la conseguenza di essere costrette a registrare un disavanzo fin dal primo trimestre 1980. In tal caso gli amministratori delle Unità sanitarie locali, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 51 della legge n. 833, sarebbero chiamati a rispondere in solido per una gestione non correttamente impostata dall'inizio.

Infine, se non si integrasse immediatamente il Fondo per il 1980, si potrebbero avere ripercussioni negative, sul piano politico, relative al disegno riformatore della legge n. 833 a cui, a torto, verrebbe fatta risalire la responsabilità di provocare un aumento considerevole della spesa sanitaria.

2) *Norme relative alla ripartizione e alla gestione del Fondo sanitario nazionale.*

La Commissione sottolinea la validità delle norme contenute nella legge n. 833 e, in particolare, le disposizioni previste dagli articoli 50, 51 e 53.

Ritiene che le integrazioni previste nel disegno di legge in esame debbano essere modificate in modo da semplificare gli adempimenti di gestione del Fondo, nel rispetto delle competenze regionali.

Per l'articolo 51 si ritiene di chiedere modifiche nel senso che, nel rispetto del principio del controllo centralizzato dei flussi di spesa e della gestione di cassa da parte del Ministero del tesoro, si applichino alle regioni ed alle Unità sanitarie locali, le stesse norme previste per i comuni e le province, dall'articolo 83 del disegno di legge in esame. Da una parte si consentirà alle regioni una partecipazione reale alla gestione della spesa sanitaria e dall'altra alle Unità sanitarie locali di disporre tempestivamente dei fondi necessari per la spesa corrente.

Considerato inoltre che non è prevedibile che ovunque le Unità sanitarie locali inizino l'attività di gestione dei servizi sanitari a partire dal 1° gennaio 1980, si propone una norma aggiuntiva che preveda la possibilità, per le regioni, di utilizzare il Fondo sanitario nazionale al fine di asicurare la continuità della gestione, diretta o tramite gli enti mutualistici, delle funzioni del Servizio sanitario nazionale. A tal fine si propone altresì che continui l'attività dei commissari liquidatori degli enti mutualistici in modo di assicurare il collegamento dell'attività degli enti stessi alle direttive delle regioni.

Per l'articolo 52 si ritiene opportuno limitare, nel rispetto delle competenze regionali, l'intervento del Governo alla determinazione della classificazione economica e funzionale e dei relativi codici delle entrate e delle spese di bilancio di previsione e del conto consuntivo delle Unità sanitarie locali. La Commissione ritiene comunque che non si possa provvedere a mezzo di decreti ministeriali.

Per l'articolo 53 si propone che il blocco delle assunzioni sia limitato al personale amministrativo fino al momento della determinazione dei contingenti numerici e per qualifica del personale degli enti mutualistici, di cui all'articolo 67 della legge n. 833, fatti salvi i diritti derivanti dalla partecipazione a concorsi in via di espletamento.

Il Gruppo parlamentare repubblicano chiede invece il blocco di tutte le assunzioni fino alla formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 47 della legge n. 833.

Si propone la soppressione dell'articolo 54, poichè la norma contenuta nel n. 8, primo comma, dell'articolo 50 della legge n. 833 è ritenuta sufficiente a tutelare la correttezza nella stipula dei contratti di fornitura. L'introduzione della nullità dei contratti, con dilazioni di pagamento oltre 90 giorni, può essere causa di un complesso contenzioso, di fronte alla non imprevedibile difficoltà di disporre tempestivamente dei mezzi di pagamento.

Si propone pure la soppressione dell'articolo 55, in quanto l'ammissione dell'azione popolare, senza la previsione di modalità precise, rischia di diventare una norma punitiva, scarsamente utilizzabile.

Per l'articolo 57 si osserva che interrompere il finanziamento e quindi l'erogazione di un servizio delicato e complesso come quello svolto dalle Unità sanitarie locali, perchè non vengono inviati i rendiconti trimestrali, sia misura sproporzionata e dannosa per gli utenti. Pertanto, con una nuova stesura dell'articolo, si propone che le regioni, entro i 30 giorni successivi alla scadenza, sostituendosi alle Unità sanitarie locali provvedano con commissari *ad acta* o altre modalità alla predisposizione del rendiconto, riservandosi poi di agire nei confronti degli amministratori responsabili.

Per l'articolo 58 si chiede che al punto *a*) sia previsto che anche i dirigenti di azienda, che hanno un proprio fondo di assistenza, possano versare per il 1980 gli stessi contributi previsti per il 1979, assicurando anche a questa categoria la continuità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria. La Commissione auspica poi che vengano adottati urgentemente dal Governo i provvedimenti di cui all'articolo 57 della legge n. 833, in coerenza con il Piano sanitario nazionale 1980-1982 sia per l'estensione a tutti i cittadini dei livelli assistenziali INAM sia per la determinazione definitiva dei contributi a carico dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

Relativamente agli stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno per il completamento degli ospedali di cui all'articolo 71, la Commissione chiede una quantificazione degli interventi stessi, uno stralcio dallo stanziamento complessivo di 1.500 miliardi ed il collegamento con le regioni interessate nella gestione delle quote previste per interventi di competenza, in modo che le opere siano inserite nei piani regionali.

Durante la discussione è stato affrontato anche il problema dell'applicazione degli articoli 74 e 76 della legge n. 833, al fine di assicurare la gestione dei contributi di malattia e la riscossione dei contributi obbligatori, in attesa del passaggio delle competenze all'INPS, previsto per il 1° gennaio 1980. Poichè ciò difficilmente potrà avvenire si rende necessaria una normativa di collegamento.

Si è però ritenuto di non poter inserire norme di attuazione della legge n. 833, nella legge finanziaria, se queste non siano strettamente collegate alla stesura del bilancio annuale e pluriennale. Il problema resta comunque aperto, sicchè il Governo dovrà farsi carico, con assoluta urgenza, delle incombenze previste dalla legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

L'importo di lire tre milioni indicato nel primo comma, lettera *c*), dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è elevato a lire quattro milioni. L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera *l*), del citato articolo 10 è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

Le disposizioni del comma precedente hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Si detraggono, inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58; ».

L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera *l*), del citato articolo 10, è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) *identico*;

(Segue: *Testo del Governo*)

possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire 960.000 al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

lire 12.000 per un figlio;
lire 24.000 per due figli;
lire 36.000 per tre figli;
lire 48.000 per quattro figli;
lire 72.000 per cinque figli;
lire 108.000 per sei figli;
lire 144.000 per sette figli;
lire 228.000 per otto figli;
lire 108.000 per ogni altro figlio ».

Nell'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire 84.000 indicato alla lettera *a*) è elevato a lire 120.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2) *identico.*

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire ventiquattromila; ».

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila indicato nel primo comma alla lettera *a*), è elevato a lire centoventimila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centotrentottomila e a lire centoventimila.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

Per le unità immobiliari non adibite dai possessori ad abitazione principale e dagli stessi utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati, determinato sulla base delle rendite catastali, a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979.

A decorrere da tale data le stesse disposizioni si applicano anche per le unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, quando i soci, gli associati o i partecipanti, in quanto tali, le utilizzano come residenza secondaria.

I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accertamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e que-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1° gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 4.

Per le unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979.

A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unità immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione.

I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e

(Segue: *Testo del Governo*)

sto sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura dal 20 al 40 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 la Cassa depositi e prestiti è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. L'imposta viene liquidata sulla base dei profitti netti determinati, a norma dell'articolo 252 del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 9-*octies* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

L'imposta è riscossa mediante versamento diretto alla Tesoreria centrale dello Stato.

I proventi realizzati dalla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse nei precedenti esercizi sono esenti da qualsiasi prelievo fiscale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazinoe per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

Identico.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Soppresso.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.

(Segue: *Testo del Governo*)

PROVVEDIMENTI URGENTI
PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI
PER L'ANNO 1980

Art. 5.

Al primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo:

« Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può prescrivere indicazioni e criteri di priorità in ordine alla attività di controllo, rilevazione e vigilanza da espletarsi da parte degli uffici ».

Art. 6.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PROVVEDIMENTI URGENTI
PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI
PER L'ANNO 1980

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacità operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso ».

Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi ».

Art. 7.

Identico:

« *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonchè a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze ».

Art. 7.

Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonchè a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Identico.

Identico ».

Art. 8.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento dei centri di servizio destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano. Detti centri inizieranno a funzionare entro il 31 dicembre 1980 ed a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1980, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonchè attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, è autorizzato a provvedere median-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 settembre 1980, previa comunicazione al Parlamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

te la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

La costruzione delle opere richiedenti speciali misure di sicurezza può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale diretta o indiretta.

Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1927, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere in economia all'acquisto dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature, compresi quelli relativi all'acquisizione dei dati su supporto magnetico, nonchè al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento del servizio.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 8.

Nell'ambito dell'organizzazione generale finanziaria dello Stato, è istituito, con la speciale autonomia prevista dalle presenti norme, il servizio degli ispettori generali di finanza.

Il servizio nazionale degli ispettori generali di finanza:

a) esamina i risultati dell'attività di verifica svolta dagli organi dell'Amministra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a stipulare contratti o convenzioni per l'acquisto dei mezzi tecnici, degli arredi, delle attrezzature e dei servizi, ivi compresi quelli relativi all'acquisizione dei dati su supporto magnetico nonchè al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento dei centri.

Identico.

Art. 9.

Nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il servizio centrale degli ispettori tributari.

Il servizio centrale degli ispettori tributari:

a) controlla l'attività di accertamento degli uffici avvalendosi anche degli ispettori

(Segue: *Testo del Governo*)

zione finanziaria, della Guardia di finanza e dalle amministrazioni previdenziali;

b) formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze ai fini della formulazione e dell'attuazione dei programmi di verifica anche delle amministrazioni previdenziali;

c) esegue verifiche e controlli diretti ed interviene anche nell'interesse del contribuente, in verifiche in corso di svolgimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza e delle amministrazioni previdenziali.

Gli ispettori generali di finanza esercitano le funzioni di cui alla lettera *a*) del comma precedente con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria e quelle di cui alla successiva lettera *c*), con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. I poteri di cui all'articolo 35 dello stesso decreto sono esercitati anche in mancanza di conforme parere dall'ispettorato compartimentale delle imposte.

I risultati dell'attività di verifica e di controllo sono comunicati agli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria, che deve tener conto, nei procedimenti di accertamento delle imposte, di ogni elemento emerso.

Ciascun ispettore svolge la propria attività di sua iniziativa, coordinandola con quella degli altri ispettori, secondo le direttive generali del comitato. Il servizio nazionale degli ispettori generali di finanza risponde dell'attività svolta e dei risultati conseguiti direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze che, d'intesa, ne riferisce al Parlamento con relazione semestrale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

compartimentali territorialmente competenti; controlla altresì le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

b) al fine del migliore espletamento del controllo di cui alla precedente lettera *a*), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) formula proposte al Ministro delle finanze per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di accertamento.

Soppresso.

Il servizio centrale degli ispettori tributari comunica agli uffici delle imposte competenti le notizie, le informazioni ed i dati acquisiti nonchè i risultati delle verifiche eseguite. Nei procedimenti di accertamento delle imposte gli uffici devono tener conto di ogni elemento emerso.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Gli ispettori sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in numero non superiore a 50 e scelti tra persone di particolare qualificazione professionale e di indiscussa moralità ed esperienza nelle categorie definite con deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi durano in carica nove anni dalla data del decreto di nomina di ciascuno e non possono essere nuovamente nominati. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.	**Soppresso.**
Al servizio nazionale degli ispettori generali di finanza è preposto un comitato coordinatore composto da cinque membri ed è eletto da tutti gli ispettori ogni due anni. Il comitato coordinatore vigila sul funzionamento degli uffici del servizio, amministra il personale ed i beni ad essi assegnati ed emana le direttive generali per lo svolgimento dell'attività degli ispettori generali di finanza.	**Soppresso.**
Gli ispettori non possono esercitare altre attività pubbliche di qualsiasi genere, nè altre attività professionali o di consulenza e devono astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o, loro parenti o affini hanno interesse. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico.	**Soppresso.**
Agli ispettori spetta una indennità in misura pari a quella spettante ai componenti della Commissione nazionale per le società e la Borsa.	**Soppresso.**
Il servizio degli ispettori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di non più di cento esperti estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.	**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Al servizio degli ispettori sono addetti non più di cento impiegati della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, comandati dalle Amministrazioni dello Stato, ai quali è attribuito un premio di produzione determinato, sulla base dell'attività svolta o dei risultati conseguiti, in misura non superiore alla metà del rispettivo stipendio.

Al fine di dotare il servizio dei beni immobili occorrenti, nonchè dei mezzi tecnici, arredi ed attrezzature, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare la struttura e l'organizzazione del servizio nazionale degli ispettori e provvedere alla salvaguardia dell'indipendenza di esso.

Il comitato di coordinamento del servizio degli ispettori provvede alla gestione autonoma delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze. Lo stanziamento a favore del comitato di coordinamento è determinato in lire 7 miliardi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 10.

Al servizio sono assegnati non più di cinquanta ispettori:

Essi sono scelti:

per il quaranta per cento tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente;

fino al venti per cento tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Gli ispettori sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

L'incarico di ispettore tributario ha la durata di sette anni ed è rinnovabile una sola volta. Gli ispettori provenienti dal personale di cui alla legge n. 392 del 1951 sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli ispettori provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire.

Art. 11.

Organi del servizio degli ispettori tributari sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un ispettore scelto nell'ambito di una terna indicata dagli ispettori. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonchè alla esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato per il servizio nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio che lo presiede, da sei ispettori eletti dagli ispettori stessi, da un ufficiale superiore della Guardia di finanza, scelto dal Ministro delle finanze in una terna proposta dal comando generale della Guardia di finanza, nonchè dal direttore generale delle imposte dirette, da quello delle tasse e imposte indirette sugli affari e da quello degli affari generali e del personale.

Il comitato di coordinamento, sulla base delle direttive emesse dal Ministro delle finanze, stabilisce le norme per il proprio funzionamento e per quello del servizio; adotta i criteri per la programmazione ed il co-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ordinamento dell'attività degli ispettori; riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio; comunica agli uffici finanziari competenti gli elementi emersi a seguito delle attività esercitate dagli ispettori a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) del secondo comma del'articolo 9; formula proposte al Ministro per la predisposizione dei programmi di accertamento e per l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'Amministrazione finanziaria responsabile di irregolarità penali o amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli ispettori esercitano le funzioni di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria, e quelle di cui alle successive lettere *b*) e *c*) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. In deroga all'articolo 35 dello stesso decreto non sono tenuti a richiedere il parere dell'ispettorato compartimentale delle imposte.

Gli ispettori devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 12.

Agli ispettori nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello C. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di livello C, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento econo-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo delle carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mico del dirigente generale di livello C e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.

In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

La stessa indennità compete ai direttori generali del Ministero delle finanze ed all'ufficiale superiore della Guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento.

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa Amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 9 ciascun ispettore può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'ispettore nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.

Per l'anno 1980 lo stanziamento a favore del servizio centrale degli ispettori tributari è determinato in lire 7 miliardi.

Art. 13.

Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di n. 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del-

(Segue: *Testo del Governo*)

imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali —; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — contabili —; n. 200 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto si provvede con le modalità previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397, o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalità e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari - personale degli Uffici del registro ed Ispettorati compartimentali; n. 50 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - personale amministrativo delle dogane; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - contabili; n. 150 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. La disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, si applica anche al ruolo della carriera direttiva delle dogane. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati necessari al funzionamento degli uffici tributari.

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati di cui al comma precedente.

Art. 11.

Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 500.000 oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

Art. 12.

Al fine di procedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, di arredi e di attrezzature e per la fornitura di stampati e di servizi necessari al funzionamento degli uffici tributari, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati e dei servizi di cui al comma precedente.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Al fine di provvedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle

(Segue: *Testo del Governo*)

strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuova sede del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette in Roma, nonchè fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.

Saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329, sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuove sedi del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette in Roma e della dogana di Brescia, nonchè fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.

Identico.

Art. 17.

Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, può essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente Direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente e possegga in tale qualifica una anzianità di almeno tre anni.

Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalità di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, può essere affidata a titolo di reggenza temporanea ad un funzionario della corrispondente carriera diretti-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

« Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

va che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata.

Art. 18.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il sesto comma dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso ».

Il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli incrementi di valore. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ».

Art. 14.

Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente leg-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 19.

Identico:

« Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili ».

Identico.

Art. 20.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 15.

Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno nonchè per i comuni appartenenti al Centro Nord e classificati montani a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera *b*) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento di applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e quelle di cui all'articolo 86 della presente legge.

Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle trimestralità del 20 luglio e del 20 ottobre, le cui eroga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.
(*Vedi articolo 15 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute.

Art. 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dall'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali.

Art. 18.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel cor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 16 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 17 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 18 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

so dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, devono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 19 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 20 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 21 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18, 19 e 20 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel presente articolo sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

a) dai comuni e dalle province per la effettuazione delle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

Nel decreto previsto del secondo comma del successivo articolo 23 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero dei seggi elettorali ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980.

Art. 22.

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme della presente legge.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 22 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate esclusivamente per investimenti.

Art. 23.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il certificato è allegato al bilancio in triplice copia e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro 10 giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980 alla Prefettura per la successiva trasmissione ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonchè della terza e quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 15, resta subordinato all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

A valere sullo stanziamento del capitolo n. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980, possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1979, per la finalità di cui agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 24.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 23 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 24 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

visto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, numero 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente articolo 23 entro il 31 marzo 1981.

Al finanziamento della spesa occorrente per la corresponsione, nell'anno 1979, al personale dipendente di una elargizione *pro capite* derivante da accordi nazionali approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si provvederà con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, numero 3.

Art. 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per lo esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 14 per cento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 25 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 26.

È prorogata per l'anno 1980 l'addizionale di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche.

L'addizionale di cui sopra è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 6 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

lire 20.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;

lire 10.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;

lire 5.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 31 dicembre 1979.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, revisioni tariffarie in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni le quali tendano a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio.

In ogni caso gli aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 29 febbraio 1980.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 26 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anzichè del comune e viceversa.

La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 27.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Alla Regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della Regione stessa.

Art. 28.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 27 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 28 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica numero 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le Camere di commercio e le Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Art. 29.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la Regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 30.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 29 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 30 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 31.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

La ripartizione della predetta somma tra le varie Camere di commercio dovrà avvenire in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E OCCUPAZIONE

Art. 32.

In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1980, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Per l'anno 1980 alle pensioni supplementari ed alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si applica l'aumento in misura percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Con efficacia dal 1° gennaio 1979, l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è abrogato.

Art. 33.

In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 31 del decreto-legge n. 662 del 1979*).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E OCCUPAZIONE

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

l'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, resta confermata per l'anno 1980 in 2,9 punti, così come risulta dall'applicazione del primo comma del predetto articolo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 34.

Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi.

Art. 35.

Per l'anno 1980 restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernenti la retribuzione minima ai fini contributivi.

Art. 36.

Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sui cumuli delle pensioni con redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale e altri trattamenti previdenziali, le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1979 e da liquidarsi nel 1980.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 15 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 37.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonchè delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979, alle imprese manifatturiere, individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è concessa, in aggiunta alla riduzione prevista al primo comma, una ulteriore riduzione di aliquota pari a due punti percentuali.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti e, per le imprese artigiane, anche per i titolari e per i coadiuvanti.

Art. 38.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 22 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 18 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

n. 250, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire seimila.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 39.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.

Art. 40.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici o familiari sono elevati a:

lire ottocento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille e centoquaranta;

lire mille e centoquaranta, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e centoquaranta e fino a lire mille e settecentodieci;

lire mille e settecentodieci, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e settecentodieci.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

L'ammontare delle retribuzioni di cui al precedente comma varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 41.

Per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980 il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, numero 463, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978 soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 per il coefficiente 2,3.

I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione.

Per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, è confermato nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

Art. 42.

Per l'anno 1980 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi atto Senato 293-bis, tabella B*).

(Segue: *Testo del Governo*)

ni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

Art. 43.

Per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermato, ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nelle misure vigenti per il 1979 aumentato della variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 44.

Il termine del 31 dicembre 1979 stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, per la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 45.

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, numero 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1980, in lire 80.000.000.000.

Art. 46.

I programmi e i progetti predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza so-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 24 del decreto-legge n. 624 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Art. 21.

Identico.

Art. 22.

I programmi ed i progetti predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285,

(Segue: *Testo del Governo*)

ciale in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo e finanziati in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, vengono presentati a cura del Ministero stesso alla Commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi.

Vengono, altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dall'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.

I contributi del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.

Art. 47.

Ai sensi dell'articolo 22 — secondo e terzo comma — della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo, vengono presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla Commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi.

Identico.

I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dagli articoli 29 e 29-*bis* della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Identico.

Identico.

Art. 23.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
nale residue svolte nelle Regioni a statuto speciale, nonchè per il finanziamento dello Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.	
Art. 48.	
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le altre gestioni indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, versano nel conto aperto presso la Tesoreria dello Stato le somme di cui al medesimo primo comma entro il quinto giorno del mese successivo a quello di esazione, ferme restando le altre modalità ivi previste.	**Soppresso.** (*Vedi articolo 16 del decreto-legge n. 663 del 1979*).
Art. 49.	
A modifica di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura del 5 per cento la maggiorazione dell'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolazione rateale di debiti per contributi accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.	**Soppresso.** (*Vedi articolo 16 del decreto-legge n. 663 del 1979*).
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA	**Soppresso.**
Art. 50.	
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'importo del fondo sanitario nazionale da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 resta determinato in lire 15.594 miliardi per la parte corrente ed in lire 446 miliardi per il conto capitale.	**Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 51.

Le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, viene approvato lo schema tipo della convenzione per il servizio di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le Regioni trasmettono alla Direzione generale del Tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali ed il contestuale accredito delle relative somme ad apposito conto corrente infruttifero denominato: « Direzione generale del Tesoro - Unità sanitarie locali », da istituire per la regolazione contabile degli accreditamenti effettuati dalle tesorerie provinciali dello Stato ai sensi dei successivi commi.

Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite contabilità speciali, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle unità sanitarie locali.

Le Regioni inviano altra copia del provvedimento di cui al quarto comma alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato alle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 8 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

quali, sulla base di detto provvedimento, accreditano alle contabilità speciali le quote spettanti alle unità sanitarie locali, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola prelevamenti mensili dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino ad un terzo della quota trimestrale ad esse accreditata per far fronte ai pagamenti per spese correnti. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento dei conti correnti e delle contabilità speciali di cui al presente articolo, nonchè le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

Art. 52.

In sede di determinazione del modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'indirizzo e del coordinamento governativo di cui al terzo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabiliti i criteri cui dovrà essere uniformata la disciplina per l'utilizzazione del patrimonio e per la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità al disposto del primo comma del suddetto articolo 50.

Con lo stesso decreto, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 28

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 19 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

della legge 5 agosto 1978, n. 468, è determinato lo schema di bilancio tipo da adottarsi dalle medesime unità sanitarie locali.

Art. 53.

Fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi di tutto il personale, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, degli enti locali, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonchè degli altri enti soppressi, è fatto divieto di procedere ad assunzione anche temporanea di nuovo personale non sanitario.

Art. 54.

Il n. 8) del primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è così sostituito:

« I contratti di fornitura non possono, a pena di nullità, essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni ».

Art. 55.

All'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente periodo:

« È ammessa l'azione popolare da parte dei cittadini dei comuni interessati ».

Art. 56.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove costruzioni di strutture e presidi sanitari. Gli investimenti destinati a completamenti e ristrutturazioni dimostrati assolutamente urgenti e indispensabili sono autorizzati dal Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 11 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 12 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

Soppresso.

(*Vedi articolo 13 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 57.

Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente periodo:

« Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le Regioni sospendono, sino alla presentazione dei rendiconti trimestrali, il trasferimento delle quote spettanti alle unità sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine medesimo ».

Art. 58.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1° gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti sono tenuti al pagamento, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, dei contributi sociali di malattia nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Dalla data predetta è attribuito all'INPS anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalità di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e del pagamento delle relative prestazioni;

b) i liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un Istituto mutualistico, sono tenuto al pagamento, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, dei contributi sociali di malattia nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso, tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a lire 125.000 annue.

Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali e ai coltivatori diretti sono obbligati a fornire all'Istituto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 10 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 3 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, nel 1980, degli Enti, Fondi e Casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.

Per il 1980 l'INAIL dovrà versare al bilancio dello Stato una somma pari a quella dovuta per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 59.

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.

È stabilito, per l'anno finanziario 1980, il limite di impegno di lire 500.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 24.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 60.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonchè per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

Ai fini della concessione dei mutui di cui al precedente comma, i comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del Segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

Art. 61.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui al precedente comma, i Comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del Segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 11 de ldecreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi articolo 11 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 62.

Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133, e 1° luglio 1977, n. 404, per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonchè l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1981 e di lire 100 miliardi nell'anno 1982.

Art. 63.

Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.

Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto legge 28 agosto 1924, numero 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della Commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

Gli istituti nonchè l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 64.

Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti nelle grandi aree metropolitane, mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso d'interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Identico.

Soppresso.

(*Vedi articolo 8 del decreto-legge n. 629 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè delle relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi.

Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui sono tenuti a notificare al Tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i Tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al quinto comma del presente articolo.

I Tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui di cui sopra è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Con deliberazione del CIPE sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e la tipologia delle costruzioni.

Per l'assistenza tecnica e giuridica ai Comuni destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, è costituito un ufficio che opererà dal 1° gennaio 1980 al 30 giugno 1981, diretto da un magistrato della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, nominato dal CIPE.

L'ufficio di cui al precedente comma si avvale di non più di quindici professionisti nominati dal presidente e i cui onorari sono definiti dai Consigli nazionali dei rispettivi ordini professionali.

L'assistenza dell'ufficio è richiesta dai Comuni interessati che attestano le prestazioni svolte dai singoli professionisti.

Tutte le spese di funzionamento dell'ufficio, compresi gli onorari determinati come sopra, fanno carico sulle disponibilità esistenti nel capitolo 1134 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 65.

Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono erogare mutui assistiti da contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni.

I mutui di cui al comma precedente possono essere concessi alle persone che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457; che non siano proprietari di altre abitazioni nel comune di residenza; che utilizzino il mutuo per l'acquisto dell'abitazione occupata da loro stessi in base a regolare contratto di affitto, oppure di altra abitazione non occupata nella quale trasferiscano la propria di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 9 del decreto-legge n. 629 del 1979*).

(Segue: *Testo del Governo*)

mora; che l'abitazione da acquistare non abbia caratteristiche di lusso e non superi la superficie massima di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, numero 457.

Il tasso di interesse gravante sul mutuatario è determinato in relazione alla fascia di reddito, secondo quanto disposto dall'articolo 20, primo comma, lettera *a*), e dall'articolo 19, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorati dell'1 per cento. Il mutuo può coprire, anche in deroga a disposizione legislative e statutarie, sino all'80 per cento del prezzo di acquisto dell'abitazione, delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'imposta di registro sull'atto di acquisto.

L'importo unitario dei mutui non può eccedere la somma di lire 20.000.000, 25.000.000 e 30.000.000 rispettivamente per le persone con reddito compreso nelle fasce 1), 2) e 3) dell'articolo 20, primo comma, lettera *a*) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il contributo dello Stato è determinato secondo quanto disposto dall'articolo 19, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le priorità nell'assegnazione dei mutui e le condizioni per l'assegnazione dei medesimi sono determinate dal Comitato per l'edilizia residenziale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle regioni compete l'individuazione dei beneficiari in base alle priorità indicate dal CER, l'accertamento dei requisiti dei beneficiari e la concessione dei contributi.

La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal CER entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.

DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AUTOSTRADE

Art. 66.

In attesa della legge generale di riordino del settore autostradale e di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate annue dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni, con scadenza a decorrere dall'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse all'entrata in vigore della presente legge dalle Società autostradali:

— autostrada del Brennero;
— autocamionale della Cisa;
— autostrada dei Fiori;
— autostrade Valdostane;
— autostrada Ligure-Toscana;
— autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
— autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
— autostrada Torino-Savona;
— autostrade Centro-Padane;
— autostrada della Valdastico;
— Tangenziale di Napoli;

nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.
(*Vedi atto Senato n. 672*).

(Segue: *Testo del Governo*)

saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

Art. 67.

Il Fondo di cui al precedente articolo 66 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 66, mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo non superiore al 10 per cento, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.

Il Fondo è, inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 68.

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 66 e 67 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, a decorrere dall'anno 1980 e fino all'entrata in vigore della legge generale di riordino di cui al sopra citato articolo 66, la somma annua di lire 350 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e successivi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.
(*Vedi atto Senato n. 672*).

Soppresso.
(*Vedi atto Senato n. 672*).

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 69.

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, sono prorogate fino all'entrata in vigore della legge generale di riordino del settore autostradale e di riassetto delle società di cui all'articolo 66 della presente legge.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2 nonchè al pagamento totale dei debiti certi e maturati nell'anno 1979 aventi la stessa natura di quelli indicati dall'articolo 2 medesimo.

Per gli scopi di cui al precedente secondo comma è assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'importo di cui al comma precedente si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

Art. 70.

Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 66, 67 e 69, secondo comma, della presente legge costituiscono, a tutti gli effetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede della legge generale del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.
(*Vedi atto Senato n. 672*).

Soppresso.
(*Vedi atto Senato n. 672*).

(Segue: *Testo del Governo*)

riordino del settore autostradale e di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO

Art. 71.

Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a realizzare uno specifico programma straordinario per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi nei settori ospedaliero, della viabilità a scorrimento veloce e delle case per lavoratori addetti alle industrie, per il quale la Cassa per il Mezzogiorno potrà anche far ricorso a provvista di fondi mediante operazioni di indebitamento all'estero.

Il programma prevede:

a) nel settore ospedaliero, il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico sia totalmente che parzialmente, nonchè la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente;

b) nel settore della viabilità a scorrimento veloce, il completamento funzionale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviate, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo;

c) nel settore delle case per lavoratori, la completa realizzazione, ai sensi dell'articolo 163 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, dei programmi già approvati dal CIPE limitatamente alla parte non avviata a realizzazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO

Art. 27.

Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a realizzare uno specifico programma straordinario per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi nei settori ospedaliero, della viabilità a scorrimento veloce e delle case per lavoratori addetti alle industrie. Ferma restando la facoltà della Cassa per il Mezzogiorno di assumere impegni fino alla concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato si provvederà a partire dal 1981. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determintao in lire 100 miliardi.

Per il programma anzidetto la Cassa per il Mezzogiorno potrà anche far ricorso a provvista di fondi mediante operazioni di indebitamento all'estero.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per il settore della viabilità a scorrimento veloce, di cui alla precedente lettera *b*), sarà stipulata apposita convenzione tra la Cassa per il Mezzogiorno e l'ANAS, anche al fine di stabilire le modalità di trasferimento all'ANAS delle strade considerate.

Il programma delle opere, predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno sentite le singole Regioni interessate, viene sottoposto all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali.

Il programma approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 72.

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall'articolo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ulteriormente elevato di lire 2.000 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale — costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 — da destinare agli interventi nei territori meridionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 28.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Per gli interventi riguardanti la valorizzazione del parco nazionale del Pollino, la valorizzazione turistico-ambientale del Poro e delle Serre in Calabria, la valorizzazione ambientale della laguna di Lesina, nonchè il risanamento, la valorizzazione e il recupero produttivo degli stagni della Sardegna, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata — nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma — ad elaborare ed attuare, per l'importo complessivo di lire 120 miliardi, uno specifico programma di carattere ecologico e ambientale, da stabilire sentite le Regioni interessate e da approvare dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il programma approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73.

Per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Per gli interventi riguardanti la valorizzazione del parco nazionale del Pollino, la valorizzazione turistico-ambientale del Poro e delle Serre in Calabria, la valorizzazione ambientale della laguna di Lesina e di Varano, nonchè il risanamento, la valorizzazione e il recupero produttivo degli stagni della Sardegna, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata — nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma — ad elaborare ed attuare, per l'importo complessivo di lire 120 miliardi, uno specifico programma di carattere ecologico e ambientale, da stabilire sentite le Regioni interessate e da approvare dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Identico.

Art. 29.

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1980 e 50 miliardi per gli anni 1981, 1982, 1983 per concedere contributi in conto capitale ai Comuni o loro consorzi che, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per la trasformazione di reti esistenti a gas metano ovvero per la costruzione di nuove reti per la distribuzione del gas metano nel territorio comunale.

Il contributo integrativo è concesso, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede, sentito il comitato permanente per la energia, su conforme deliberazione del CIPE.

La domanda di contributo deve essere corredata da un dettagliato progetto tecnico.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

dell'indennità integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 1° novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, l'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, è corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennità stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1° gennaio 1980 in poi.

Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, semprechè gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Nei confronti dei grandi invalidi di guerra che, per la coesistenza di altre invalidità, fruiscano dell'assegno di cumulo previsto dalla tabella F annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, l'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 75 del testo

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 74.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

unico citato, da concedersi sull'indicato assegno di cumulo, è conferito nella misura corrispondente a quella dell'assegno aggiuntivo liquidato sul trattamento pensionistico principale.

Art. 31.

Identico.

Art. 32.

La complessiva autorizzazione di spesa di lire 85 miliardi di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è aumentata di lire 250 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 4 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, sono autorizzati, anche in deroga ai vigenti statuti, a concedere finanziamenti a medio termine a tasso ordinario alle imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio.

Per le iniziative realizzate con la locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, verrà accordato alle imprese interessate un contributo in conto canoni in misura equivalente in valore attuale al contributo in conto interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con i finanziamenti agevolati di cui alla stessa legge n. 517.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 75.

Il fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.250 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, a determinare le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente.

Il contributo sugli interessi può essere concesso anche per i finanziamenti relativi a programmi di spesa presentati ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se già completamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 3 della predetta legge n. 517, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« Il periodo di utilizzo non può essere superiore ad un anno. Il contributo è concesso — compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3) del successivo articolo 6 — per le operazioni stipulate entro un anno dalla data della proposta di concessione del contributo medesimo da parte del comitato di cui al secondo comma del citato articolo 6. Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e cessa con l'ultima rata di ammortamento del mutuo stesso. Ove a seguito dei predetti accertamenti non avesse luogo la concessione del contributo oppure ove, trascorsi due anni dalla predetta proposta, da parte del comitato non sia perfezionato il decreto di concessione, l'operazione si intende effettuata a tasso ordinario.

Per ciascun membro del comitato di cui al comma precedente, è prevista la designazione di un supplente che interverrà in caso di assenza del titolare ».

Art. 33.

Il fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.430 miliardi dei quali la somma di lire 1.250 miliardi è riservata alla corresponsio-

(Segue: *Testo del Governo*)

finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nel 1980, 300 miliardi nell'anno 1981, 295 miliardi nell'anno 1982, 200 miliardi in ciascuno degli anni 1983 e 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

Art. 76.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, numero 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 l'assegnazione è stabilita in lire 39.000.000.000.

Art. 77.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 è stabilito l'apporto di lire 10.000.000.000.

Art. 78.

Le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ne di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345 miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

Art. 34.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 35.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 36.

Le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15,

(Segue: *Testo del Governo*)

16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 le somme dovute sono stabilite in lire 110.669.000.000.

Art. 79.

La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 è stabilita la concessione di un contributo di lire 5.212.061.000.

Art. 80.

Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Art. 81.

A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle Casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 37.

La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

Art. 38.

Identico.

Art. 39.

A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle Casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dalla legge 23 febbraio 1952, n. 123.

(Segue: *Testo del Governo*)

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 82.

In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di Buoni ordinari del Tesoro e di Buoni poliennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'articolo 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 40.

A partire dall'anno 1980, la somma complessiva annua destinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, al finanziamento dei Gruppi parlamentari a titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti, è elevata da lire 45.000 milioni a lire 90.000 milioni ed è iscritta per lire 30.000 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 60.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 41.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 83.

A partire dal 1° gennaio 1980, i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad appositi conti correnti non vincolati con il Tesoro, intestati a ciascuno degli enti medesimi.

Il tesoriere dell'ente può effettuare prelevamenti da detto conto corrente soltanto dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso di sè.

La Tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze dei conti aperti ai sensi del precedente primo comma il tasso d'interesse corrispondente a quello previsto dall'accordo interbancario per le condizioni per depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno determinate le modalità di funzionamento e ogni altra condizione relativa ai conti correnti previsti dal precedente primo comma.

Art. 84.

Con decreti da emanarsi dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri competenti, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti.

Con i medesimi decreti, il Ministro del tesoro determina l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al precedente comma. Di tali decreti sarà dato conto al Parlamento in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 85.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

(*Vedi articolo 14 del decreto-legge n. 663 del 1979*).

Soppresso.

(*Vedi atto Senato n. 293*-bis, *art. 101*-bis).

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine nonchè ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee del 17 febbraio 1975, numero 397/75 e n. 398/75 relativi ad un sistema di prestiti comunitari; a tali fini, lo stesso Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1980, in aumento al limite di ricorso al mercato di cui all'articolo 88 della presente legge, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 86.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 87.

Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 42.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 43.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980 restano rispettivamente determinati in lire

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 88.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 61.857.536.492.000.

Il Governo è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno successivo, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 468.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

31.420.447.000.000 per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.704.845.000.000, per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

Art. 44.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termine di competenza, in lire 71.770.536.976.000.

Il Governo è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la situazione del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno 1980, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B e C allegate al disegno di legge (1)

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (2)

(in milioni di lire)

Estremi ed oggetto del provvedimento	1980	1981	1982	1983 e sucessivi	Anno terminale
. . . . . *omissis*					
Legge n. 268 del 1974 Piano rinascita Sardegna (Tesoro)	70.000	**80.000**	**90.000**	120.000	1984
. . . . . *omissis*					

TABELLA *B*

Soppressa.

TABELLA *C*

Soppressa.

(1) Per il testo proposto dal Governo, v. lo stampato n. 292.

(2) Le voci omesse restano identiche. In **neretto** sono riportati gli importi modificati secondo le proposte della Commissione.